Giudizio A2014/86(Proc) 5139/AResp (Sez.)

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

PROCURA GENERALE

PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO

PER LA REGIONE SICILIANA

****

CONCLUSIONI

del Procuratore Generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana (P.IVA 80218670588; PEC sicilia.procura.generale@corteconticert.it; Fax 0915015202) sull'appello, notificato alla Procura Regionale in data 14 maggio 2014 e depositato in Sezione d'Appello in data 21 maggio 2014 con allegata copia della sentenza impugnata, iscritto al n.5139/A/RESP del registro di segreteria, proposto da:

Incardona Carmelo nato a Ragusa l'8 gennaio 1964, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Cozzo e Pietro Luigi Matta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Palermo, Viale Villa Heloise n.21

AVVERSO

la sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana n.401/2014 del 18/12/2013 e del 23.01.2014, depositata in data 14 marzo 2014.

FATTO

Nella sentenza appellata i fatti di causa vengono così indicati:

"In premessa l'organo requirente assume che l'ipotesi di danno erariale contestata è similare a quella per cui è intervenuta sentenza di questa Sezione nr. 2947 dell'11/7/29.10.2012, con la quale si accoglieva la domanda attorea per il danno erariale scaturente da erogazione sine titulo di finanziamenti integrativi, rispetto al decreto di finanziamento originario, disposti nel 2010 in favore dell'ente di formazione professionale A.N.F.E.

L'ipotesi oggi contestata presenta ambiti soggettivi e cronologici differenti, in quanto comprende le fattispecie di danno erariale derivanti dalla erogazione di somme sine titulo, in beneficio di vari enti di formazione professionale, ad integrazione dei finanziamenti in loro favore disposti per il Piano Regionale dell'Offerta Formativa per l'anno 2007 (Prof. 2007).

L'organo che procede, avvalendosi della collaborazione di funzionari nominati ex art. 2 l. 19/94, nonché della Guardia di Finanza, ha ricostruito l'intera vicenda nei seguenti passi essenziali.

Per l'assegnazione dei finanziamenti dei Prof. 2007, la procedura ad evidenza pubblica ha avuto inizio con la pubblicazione sulla G.U. della Regione Sicilia n. 29 del 16/6/2006 dell'Avviso pubblico n. 2/06/FP del 9 giugno 2006.

La graduatoria definitiva dei progetti 2007 ammessi al finanziamento, era approvata con D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 dall'Assessore pro tempore On.le Santi Formica, con cui si finanziavano progetti per complessivi € 257.747.855,00.

Gli impegni di spesa per l'attuazione dei Prof. 2007 venivano adottati dal dirigente generale pro tempore Alessandra Russo.

Dal punto di vista cronologico, le procedure di integrazione finanziaria hanno avuto inizio immediatamente a ridosso dei decreti di finanziamento e sono proseguite fino al 2009.

Le integrazioni finanziarie accertate possono distinguersi in:

- *integrazioni concomitanti alla definizione dei progetti ammessi a finanziamento dal Prof. 2007;*
- *integrazioni successive alla definizione del Prof. 2007.*

Tutte le integrazioni finanziarie oggetto della presente contestazione sono caratterizzate da una richiesta sine titulo da parte degli enti di formazione di integrazione finanziaria al finanziamento in loro favore disposto per il Prof.2007 e da un avallo sine titulo della richiesta da parte dell'Amministrazione regionale.

1. *Con riferimento alle integrazioni concomitanti alla definizione dei progetti ammessi al finanziamento dei Prof. 2007, viene descritto il primo procedimento di integrazione finanziaria sine titulo nei seguenti termini.*

<u>Il 6 giugno 2007</u>, il Dirigente del Servizio Programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale, Maria Carmela Di Bartolo, trasmetteva all'Assessore Formica un pro memoria (prot. 0924/Prof/2007) avente ad oggetto " Richieste integrazioni al finanziamento e variazioni D.A: n. 852 del 3 aprile 2007", ed in cui, oltre alle proposte di variazioni ad alcuni progetti, venivano riportate 22 richieste di vari enti, già destinatari di finanziamenti del Prof. 2007 i quali richiedevano ulteriori risorse finanziarie per la voce " Personale e/o per la voce " Gestione".

In calce a tale nota, il Dirigente Generale D.ssa Russo, si rimetteva alle valutazioni dell'Assessore Formica, che sul punto (relativo alle integrazioni) restituiva il pro memoria, "data la genericità delle richieste presentate dagli enti", e restava in attesa di una dettagliata relazione supportata da tutti gli atti istruttori necessari".

Il 9 novembre 2007, con nota pro memoria prot. 3246, il Dirigente del Servizio Programmazione, Maria Carmela Di Bartolo, rispondeva all'Assessore, limitatamente a 4 enti (Consorzio Elaborando, Matheis Italia, E.N.F.A.G.A. Palermo, M.A.C.), offrendo motivazioni empiriche di avallo delle rispettive richieste di integrazione, e predisponendo la " rettifica" al D.A: 852 del 3 aprile 2007 con l'assegnazione di ulteriori risorse per i finanziamenti integrativi: in calce alla nota si rinvengono i pareri favorevoli sia del Dirigente Generale, D.ssa Russo, sia dell'Assessore, On.le Formica.

Il 19 dicembre 2007, con nota prot. 3657, il Funzionario Direttivo del Servizio Programmazione, Salvatore Di Francesca, indirizzava all'Assessore un nuovo pro memoria, in cui rappresentava di non avere ancora avuto riscontro alla richiesta di rendicontazione dei progetti degli enti che avevano fatto richiesta di integrazione al finanziamento per un ammontare complessivo di € 7.098.870,93, e che la disponibilità, sul capitolo di spese pertinente, era di € 1.050.242,20.

Lo stesso funzionario precisava che, a causa dell'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario 2007 e della necessità consequenziale di impegnare con tempestività le somme ancora disponibili, valutava l'opportunità di assegnare la disponibilità residua di € 1.050.242,20, esclusivamente, in favore degli Enti richiedenti

l'integrazione del finanziamento per la voce di spesa " Personale" ed in quota proporzionale agli importi richiesti.

In calce alla citata nota, il Dirigente Generale, Dott.ssa Di Alessandra Russo, concordava sull'impegno contabile tempestivo, ma subordinava il pagamento delle somme alla relativa verifica nei rendiconti; a seguire l'Assessore Formica apponeva la dicitura " Visto si concorda".

Il 20 dicembre 2007, con nota prot. 4756, il dirigente dell'U.O.2 del Servizio Rendicontazione, Dott. Antonino Emanuele, trasmetteva al Servizio Programmazione le richieste risultanze trimestrali solo nei confronti dell'Ente ISSTREF, reputando congruo un fabbisogno aggiuntivo di € 52.000,00 per le spese del "Personale".

Stante quanto sopra, rammenta il PM, l'Assessore pro tempore, On.le Formica, decretava, senza alcuna motivazione giuridicamente rilevante, una serie di integrazioni finanziarie a favore di enti già definitivamente finanziati per Prof. 2007.

Nella specie:

i) con D.A. n. 2907 del 21 dicembre 2007, l'assessore decretava l'integrazione del finanziamento in favore degli enti:

- C& B S.r.l., nella misura di € 45.022,36, per la voce " Costo personale", inerente il progetto prot. 0190 intitolato "Lo sviluppo di professionalità nel settore informatico";

- ISSTREF nella misura di € 52.000,00, per la voce " Costo personale", inerente il corso prot. 0369 intitolato " Formazione per l'integrazione sociale".

Le due integrazioni determinavano un maggiore onere per l'importo di € 97.022,36 sul capitolo n. 717910 del Bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2007.

ii) con D.A n. 2908 del 21 dicembre 2007, l'assessore, nel richiamare le proprie determinazioni espresse in calce al pro memoria sopra evocato (n. 3246 del 9 novembre 2007), disponeva l'integrazione del finanziamento in favore degli enti:

- *Consorzio E-labor @ndo nella misura di € 55.370,00. per la voce Costo del personale, inerente il progetto 0647 intitolato "Esperto nella valorizzazione e promozione turistico locale", nonché nella misura di € 26.488,00, per la voce " Costo personale", inerente il progetto prot. 0649 intitolato " Responsabile aziende agrobiologiche":*

- *MATHESIS Italia S.rl., nella misura di € 5.562,00 per la voce " Costo gestione" inerente il progetto n. 0805 intitolato " Dios Kuroi";*

- *M.A.C. Movimento Apostolico Ciechi, nella misura di € 45.074,00 per la voce " Costo personale" inerente il progetto prot. 0816 intitolato " MAC SR Progetto Fas";*

- *ENFAGA Palermo, nella misura di € 59.128,92 per la voce " Costo gestione" inerente il progetto prot.0866 intitolato " Peter Pan".*

Le su cennate integrazioni comportavano un maggior onere, sul capitolo n. 717910 del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007, per un complessivo importo di € 191.622,92;

iii) con D.A. n. 2909 del 21 dicembre 2007, l'Assessore, nel richiamare le proprie determinazioni stese in calce al precitato pro memoria n. 3657 del 19 dicembre 2007, disponeva l'integrazione al finanziamento, per l'importo corrispondente al totale delle somme

disponibili al 31/12/2007 sul capitolo 717910 (€ 1.050.242,20), in favore degli enti:

- INTEREFOP, nella misura di € 63.285,00, per i progetti nn. IF2007A0081, IF2007B0124 e IF2007C0177;

- Associazione Nuovo Cammino, nella misura di € 33.183,10, per il progetto n. IF2007C0141;

- Fondazione C.A.S., nella misura di € 37.289,74 per i progetti nn. IF2007A0071, IF2007B0120 e IF 2007C0173;

- Cormorano Felix Soc. Coop, nella misura di € 5.472,94, per il progetto n. IF2007A0041;

- Geoinformatica So. Coop. A.r.l. nella misura di € 9.166,60 per i progetti nn. IF2007A00223 e IF 2007B0274;

- ASAINFORM (già En.. A.I.P. Trapani), nella misura di € 6.111,07, per i progetti nn. IF2007A0067, IF2007B0270 e IF2007C0169;

- ECAP Agrigento, nella misura di € 129.163,24, per i progetti nn. IF2007A0050, IF2007B0100 e IF2007C0154;

Associazione Politeia, nella misura di € 19.689,86, per il progetto n. IF2007A0016;

- C.I.R.S. Onlus Messina, nella misura di € 6.825,70, per i progetti nn. IF2007A0038 e IF2007C0149;

- Ecap Palermo, nella misura di € 28.481,30, per i progetti nn. IF2007A0054, IF2007C0156 e IF2007B0104;

- Endofap, nella misura di € 12.986,77, per i progetti nn. IF2007A0068 e IF2007C0170;

- En.A.I.P. Palermo, nella misura di € 16.523,65, per il progetto n. IF2007A0064;

- I.R.A.P.S., nella misura di € 75.157,12; per i progetti nn. IF2007B0275, IF2007C0316 e IF2007A0073;

- ANFE Catania, nella misura di € 111.262,29, per i progetti nn. IF2007C0133, IF2007A0006 e IF2007B0093;

- Associazione ERIS, nella misura di € 7.530,34, per il progetto n. IF2007A0015;

- A.R.A.M., nella misura di € 294.264,38, per i progetti nn. IF2007A0008, IF2007B0257 e IF2007C0136;

- E.CO.FORM. - CISAL, nella misura di € 58.687,95, per i progetti nn.IF2007A0044 e IF2007C0151;

- A.N.F.E. Siracusa, nella misura di € 11.806,88, per i progetti nn. IF2007B0255 e IF2007C0135;

- CE.SI.FO.P., nella misura di € 81.059;20, per i progetti nn. IF2007A0031, IF2007B0266 e IF2007C0146;

- IRIPA SICILIA, nella misura di € 21.197,01, per i progetti nn. IF2007A0082 e IF2007B0125;

- Consorzio NOE', nella misura di € 2.433,73, per i progetti nn. IF2007A0205 e IF2007C0305;

- En.A.I.P. Agrigento, nella misura di € 4.889,87, per i progetti nn. IF2007A0061 e IF2007C0163;

- C.F.P. "SAN PANCRAZIO" ONLUS, nella misura di € 6.448,92, per il progetto: n. IF2007A0032;

- ECAP Caltanissetta, nella misura di € 5.045,03, per i progetti nn. IF2007A0051 e IF2007B0101;

- A.E.G.E.E. - PALERMO, nella misura di € 1.739,91, per il progetto n. IF2007C0130.

Il 24 dicembre 2007 con il D.D.G. n. 1911, il Dirigente Generale D.ssa A. Russo adottava l'atto di gestione attuativo dei citati decreti assessoriali di integrazione, assumendo l'impegno di spesa per € 1.388.887,48, sul cap. 717910.

L'importo risulta, sostanzialmente, pari alle somme delle integrazioni disposte con i citati decreti assessoriali:

D.A. n. 2907 del 21 dicembre 2007, con cui si è disposta l'integrazione finanziaria di € 97.022,36;

D.A. n. 2908 del 21 dicembre 2007, con cui si è disposta l'integrazione finanziaria di € 191.622,92;

D.A. n. 2909 del 21 dicembre 2007, con cui si è disposta l'integrazione finanziaria di € 1.050.242,20.

2. Con riferimento alle integrazioni successive alla definizione del Prof. 2007, ricorda il PM che, nel corso degli anni 2008 e soprattutto 2009, facevano seguito numerose note del Dipartimento della Formazione Professionale, relative ad ulteriori richieste di integrazione finanziaria del Prof. 2007 da parte di numerosi enti di formazione professionale.

Si verifica un secondo ed un terzo procedimento di integrazione finanziaria, rispetto ai precedenti caratterizzati dall'essere intervenuti successivamente all'attività di rendicontazione dei progetti finanziati con il Prof. 2007, ma sovrapponibili alle precedenti integrazioni essendo connotati dalla medesima sequenza svincolata da motivazioni giuridicamente rilevanti, ovvero richiesta sine titulo da parte degli enti di formazione di integrazione al finanziamento in loro favore disposto per il Prof. 2007 e avallo sine titulo della richiesta da parte dell'amministrazione regionale.

Il secondo procedimento di integrazione ha comportato un ingente esborso finanziario, come facilmente evincibile dalla documentazione acquisita e così sussunta.

Con nota prot. n. 1464 del 20 maggio 2008 del Servizio Rendicontazione, il Dirigente U.O. 2 Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività svolte nel progetto n. 1999.IT.16.PO.01/3.02/7.24/867 (ex IF2007A0041) per le quali l'Ente Cormorano Felix aveva chiesto una maggiore somma di € 33.122,39 per risorse umane, si ritiene congrua un'integrazione di € 33.122,39 per la voce personale.

Con nota prot. n. 293/U.O.2 del 10 febbraio 2009, il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale, che, a seguito di revisione delle attività dell'ente E.N.F.A.G.A. Palermo, appariva plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'ente in misura eccedente il finanziamento accordato con il P.R.O.F. 2007 ed in particolare:

- € 17.647,82 per il progetto 1999/IT/16.1PO.011/5.03/7.2.4/030 (ex IF2007C0152);

- € 69.108,67 per il progetto IF2007A0048.

L'integrazione complessiva proposta era così di € 86.756,49.

Con nota prot. n. 295/U.O.2 del 10 febbraio 2009, il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale che, dopo una revisione delle attività dell'ente A.R.A.M.

appariva pertinente, congruo e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'ente in misura eccedente il finanziamento accordato con il P.R.O.F. 2007.

In particolare:

- € 166.607,75 per il progetto IF2007A0008;

- € 52.508,49 per il progetto IF2007B0257;

- € 487.856,12 per il prog. 1999/IT/16.1.PO.011/5.3/7.2.4/021 (ex IF2007C0136);

- € 53.764,44 per il prog. 1999/IT/16.1.PO.011/3.02/7.2.4/944 (ex IF2007D0002).

L'integrazione complessiva proposta era così di €.760.736,80.

Con nota prot. n. 383/U.O.2 del 16 febbraio 2009, il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele informava il Servizio Programmazione ed il Dirigente Generale della Formazione Professionale che, a seguito di revisione delle attività dell'ente CEFOP, appariva pertinente,congruo, plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'ente nella misura complessiva di € 2.120.000,00, così ripartita:

- € 60.000,00 per il progetto IF2007B0096;

-€1.460.000,00 per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/7.2.4/440 (ex IF2007C0145);

-€260.000,00 per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/7.2.4/859 (ex IF2007A0030);

-€340.000,00 per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/7.2.4/954.

Con nota pro-memoria n. 325 del 18 febbraio 2009 del Servizio Programmazione, il Dirigente, Maria Carmela Di Bartolo, nel

richiamare le note del Servizio Rendicontazione (prot. n. 1664 del 20 maggio 2008) e del Servizio Gestione (prot. n. 293/UO2; prot.n. 295/UO2; prot. n. 383/UO2) precedentemente indicate, e relative alle richieste di integrazione degli enti Cormorano Felix, E.N.F.A.G.A. Palermo, A.R.A.M. e CEFOP, riferiva all'Assessore Carmelo Incardona che il fabbisogno complessivo necessario era di € 2.336.051,61 ("al netto delle economie realizzate nella voce "gestione" dei progetti del CEFOP, pari a € 324.564,07") e che il riconoscimento delle richieste di integrazione era da finanziare con l'utilizzo delle economie realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007 sul capitolo 717910 del Bilancio regionale secondo le modalità previste all'articolo 9 della L.R. n. 21/2007.

Sulla precitata nota erano, in calce, riportati il parere della Dott.ssa G. Patrizia Monterosso ed il "si concorda" dell'Assessore On.le Avv. Carmelo Incardona. Quest'ultimo, in sede di audizione, pur disconoscendo la grafia del "si concorda", ha confermato che, alla sottoscrizione del promemoria, era da ricondurre una sua volontà di condivisione del contenuto.

Veniva, dunque, emesso dall'Assessore Incardona il D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009, che integrava il finanziamento originario per l'ulteriore importo complessivo di € 2.282.287,17.

Il D.A. n. 1062 veniva registrato dalla Ragioneria Centrale Lavoro il 15/06/2009, pur se, contestualmente, con nota prot. n. 33511 del 15/06/2009, a firma del Direttore Capo, Loredana Esposito, la stessa Ragioneria aveva inviato al Servizio Programmazione l'avvertenza n. 406, nella quale, dopo aver effettuato piccole correzioni alle integrazioni erogate all'ente ENFAGA (€ 2.060,86 in meno per il corso IF2007A0048 ed € 272,61 in meno per il corso IF2007C0152), dichiarava di non

ritenere rientrante, tra le spese ammissibili per il PROF 2007, l'integrazione di € 262.236,67 in favore dell'ente ARAM, poiché relativa al pagamento di arretrati contrattuali, così come evidente nel prospetto analitico allegato alla nota 295 del 10/02/2009.

Seguiva il D.D.G n. 1116 del 18 giugno 2009, registrato dalla Ragioneria Centrale in data 19 giugno 2009 al n. 984, con cui il Dirigente Generale, D.ssa Monterosso, modificando il D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007, correggeva e dava attuazione al D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009, impegnando sul capitolo 717910 dell'esercizio finanziario 2009 la somma di € 2.373.253,13 superiore, quindi, di € 90.965,96 rispetto a quello del D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009.

Gli importi delle integrazioni concesse con il D.D.G. n. 1116 sono pari ad € 2.373.253,13.

3. Infine, seguiva il terzo procedimento di integrazione finanziaria del P.R.O.F. 2007, così calendato nei suoi passaggi essenziali.

Con nota prot. n. 694/U.O.2 del 12 marzo 2009, il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale, che, a seguito di revisione delle attività dell'ente A.N.F.E. Palermo, si riconosceva congrua una integrazione di finanziamento nella misura di :

- € 499.904,52 per il progetto mis. 3.02/842;

- € 165.637,23 per il progetto mis. 3.04/434;

- € 37.977,76 per il progetto IF2007B0254;

Il Dirigente precisava, nelle sue conclusioni, che sembrava plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere adoperando le economie realizzate nel PROF 2007.

L'integrazione complessiva proposta era così di € 703.519,51.

Con nota prot. n. 695/U.O.2 del 12 marzo 2009 del Servizio Gestione, il Dirigente, Dott. Antonino Emanuele comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale, che, a seguito di revisione delle attività dell'ente CIOFS-FP di Catania, si valutava pertinente e congruo un riconoscimento pari ad € 205.525,79 eccedenti il finanziamento concesso.

Rilevava, da ultimo, il Dirigente che il riconoscimento sembrava plausibile, giustificandosi un provvedimento di integrazione di spesa cui far fronte con le economie realizzate nel PROF 2007.

Ancora, con nota prot. n. 696/U.O.2 del 12 marzo 2009 del Servizio Gestione, il Dirigente, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività dell'ente IAL-CISL di Palermo, si riconosceva congrua un'integrazione di finanziamento" nella misura di :

- € 196.547,25 per il progetto mis. 3.02/895;

- € 31.224,93 per il progetto mis. 3.02/977;

- € 135.769,82 per il progetto mis. 3.04/444;

- € 39.692,89 per il progetto IF2007B0123.

Concludeva il Dirigente del Servizio Gestione reputando plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere utilizzando le economie realizzate nel PROF 2007.

L'integrazione complessiva proposta era di € 403.234,89.

Con nota "pro-memoria" prot. n. 1242 del 4 giugno 2009 del Servizio Programmazione, il Dirigente, Maria Carmela Di Bartolo, nel richiamare, sia il precedente pro-memoria prot. 325 del 18.2.2009 nel

quale l'assessore pro tempore si era dichiarato favorevole alle richieste di integrazioni finanziarie di alcuni enti (Cormorano Felix, ENFAGA Palermo, ARAM e CEFOP sui progetti del PROF 2007), sia le note del Servizio Gestione (prot. n. 694/UO2; prot.n. 695/UO2; prot. n. 696/UO2) appena indicate afferenti le richieste di integrazione degli enti A.N.F.E. – Delegazione Regionale Sicilia, CIOFS-FP ed IAL-CISL, comunicava all'Assessore ad interim, On. Raffaele Lombardo, che:

- *il fabbisogno complessivo necessario era di € 1.281.055,26 e che il riconoscimento delle richieste di integrazione era da finanziare "mediante l'utilizzo delle economie realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007 sul capitolo 717910 del Bilancio regionale con le modalità previste all'articolo 9 della L.R. n. 21/2007".*

Su tale nota si leggono, in calce, il parere della Dott.ssa G. Patrizia Monterosso e la firma del Presidente della Regione, On. Raffaele Lombardo, Assessore ad interim.

Veniva, allora, emesso il D.A. n. 1804 del 28 luglio 2009, registrato dalla Ragioneria Centrale Lavoro, in data 31 dicembre 2009, al n. 645 (scheda n. 2240), a firma dell'Assessore Dott. Luigi Gentile, che integrava il finanziamento originario per l'ulteriore importo complessivo di € 1.281.055,26.

Seguiva, quindi, il D.D.G. n. 3427 del 30 dicembre 2009, a firma del Dirigente Generale Patrizia Monterosso, registrato dalla Ragioneria Centrale in data 31 dicembre 2009 al n. 224 con impegno definitivo assunto n. 76 sul capitolo 717910 dell'esercizio finanziario 2009 di € 1.281.055,26.

La Ragioneria Centrale Lavoro, con nota prot. n. 29 del 4 gennaio 2010, inviava al Servizio Programmazione Avvertenza n. 1046/09 nella

quale metteva in risalto che, pur avendo registrato il D.A. n. 1804 del 28 luglio 2009 al n. 215 del 30/12/2009 e, pur avendo assunto l'impegno relativo al D.D.G. n. 3427 del 30/12/2009, riscontrava una serie di criticità.

La lettura degli atti procedimentali e decreti sopra descritti permette di rilevare la realizzazione di integrazioni economiche a vari enti di formazione professionale riguardo ai finanziamenti già assegnati con il P.R.O.F. 2007.

In breve, le integrazioni economiche concesse nell'ambito del P.R.O.F. 2007 sono quantificabili in € 4.992.195,87, come di seguito elencate:

D.A. n. 2907 del 21/12/2007 - D.A. 2908 del 21/12/2007 - D.A. 2909 del 21/12/2007

D.D.G. 1911 del 24 dicembre 2007

N.	ENTE	N. PROGETTO	INTEGRAZIONE
1	ISSTREF	369	€ 52.000,00
2	C&B S.r.l	190	€ 45.022,36
3	Consorzio e-labor@ndo	647	€ 55.370,00
4		649	€ 26.488,00
5	Mathesis Italia S.r.l.	805	€ 5.562,00
6	M.A.C. Mov. Apostolico Ciechi	816	€ 45.074,00
7	E.N.F.A.G.A. Palermo	866	€ 59.128,92
8	A.N.F.E. Catania	IF2007C0133	€ 111.262,29

9		IF2007A0006	
10		IF2007B0093	
11	Ass. ERIS	IF2007A0015	€ 7.530,34
12	ARAM	IF2007A0008	€ 294.264,38
13		IF2007B0257	
14		IF2007C0136	
15	E.CO.FORM. Cisal	IF2007A0044	€ 58.687,95
16		IF2007C0151	
17	A.N.F.E. Siracusa	IF2007B0255	€ 11.806,88
18		IF2007C0135	
19	CE.SI.FO.P.	IF2007A0031	€ 81.059,20
20		IF2007B0266	
21		IF2007C0146	
22	IRIPA Sicilia	IF2007A0082	€ 21.197,01
23		IF2007B0125	
24	Consorzio NOE'	IF2007A0205	€ 2.433,73
25		IF2007C0305	
26	EN.A.I.P. Agrigento	IF2007A0061	€ 4.889,87
27		IF2007C0163	

28	C.F.P. San Pancrazio ONLUS	IF2007A0032	€ 6.448,92
29	E.C.A.P. Caltanissetta	IF2007A0051	€ 5.045,03
30		IF2007B0101	
31	A.E.G.E.E. Palermo	IF2007C0130	€ 1.739,91
32	INTEREFOP	IF2007A0081	€ 63.825,60
33		IF2007B0124	
34		IF2007C0177	
35	Associazione Nuovo Cammino	IF2007C0141	€ 33.183,10
36			
37	Fondazione CAS	IF2007A0071	€ 37.289,74
38		IF2007B0120	
39		IF2007C0173	
40	Cormorano FELIX Soc. Coop.	IF2007A0041	€ 5.472,94
41	Geoinformatica Soc. Coop. A r.l.	IF2007A0223	€ 9.166,60
42		IF2007B0274	
43	ASAFORM En.a.i.p. Sicilia	IF2007A0067	€ 6.111,07
44		IF2007B0270	
45		IF2007C0169	
46	E.C.A.P. Agrigento	IF2007A0050	€ 129.163,24

47		IF2007B0100	
48		IF2007C0154	
49	Associazione Politea	IF2007A0016	€ 19.689,86
50	C.I.R.S. Onlus Messina	IF2007A0038	€ 6.825,70
51		IF2007C0149	
52	E.C.A.P. Palermo	IF2007A0054	€ 28.481,30
53		IF2007C0156	
54		IF2007B0104	
56	Endo-fap	IF2007A0068	€ 12.986,77
57		IF2007C0170	
58	En.a.i.p. Palermo	IF2007A0064	€ 16.523,65
59	I.R.A.P.S.	IF2007B0275	€ 75.157,12
60		IF2007C0316	
61		IF2007A0073	
Totale			€ 1.338.887,48

D.A. 1062 del 7/04/2009

D.D.G. 1116 del 18/06/2009

N.	ENTE	N. PROGETTO	INTEGRAZION

			E
1	Cormorano FELIX Soc. Coop.	IF2007A0041	€ 33.122,39
2	E.N.F.A.G.A. Palermo	IF2007A0048	€ 67.047,81
3		IF2007C0152	€ 17.351,41
4	A.R.A.M.	IF2007A0008	€ 166.607,75
5		IF2007B0257	€ 52.508,49
6		IF2007C0136	€ 487.856,12
7	CEFOP	IF2007A0030	€ 260.000,00
8		IF2007B0096	€ 44.940,12
9		IF2007C0145	€ 1.243.819,04
Totale			€ 2.373.253,13

D.A. 1804 del 28 luglio 2009

D.D.G. 3427 del 30 dicembre 2009

N.	ENTE	PROGETTO	INTEGRAZIONE
1	A.N.F.E. Delegazione Reg. Sicilia	IF2007A0005	€ 499.904,52
2		IF2007B0254	€ 37.977,76
3		IF2007C0132	€ 165.637,23

4	CIOFS-FP Sicilia	IF2007A0036	€ 205.525,79
5	IAL-CISL	IF2007A0079	€ 196.547,25
6		IF2007B0123	€ 39.692,89
7		IF2007C0175	€ 135.769,82
Totale			€ 1.281.055,26

E' stato, infine, accertato che le somme impegnate con i D.D.G. 1116 del 18/06/2009 e D.D.G. 3427 del 30 dicembre 2009, sono state interamente corrisposte agli enti beneficiari.

Per quanto concerne, invece, il DDG 1911 del 24 dicembre 2007, a fronte di un impegno di € 1.338.887,48, sono stati corrisposti agli enti beneficiari € 1.103.682,81.

Secondo la prospettazione attorea, con la predeterminazione del finanziamento, la Regione individua il limite massimo dell'onere erariale sostenibile per la remunerazione dello specifico servizio di formazione reso dall'ente privato ammesso a quello specifico finanziamento, che lo stesso ente privato si era obbligato a svolgere, a quelle condizioni, con «atto di accettazione».

Nessuna norma primaria o secondaria legittima l'ente privato a richiedere (e la Regione ad erogare) somme ulteriori rispetto a quelle oggetto della richiesta di finanziamento e predeterminate nel decreto di finanziamento.

La stessa Corte costituzionale ha affermato il divieto di qualsiasi intervento normativo a sostegno dei livelli occupazionali degli enti di formazione.

Ha poi aggiunto la Procura che l'avviso pubblico n. 2/06/FP del 9 giugno 2006, con il quale l'amministrazione regionale ha bandito la procedura ad evidenza pubblica relativa al PROF 2007, che costituisce lex specialis, stabiliva che " Gli importi finanziati ai progetti inseriti nel Piano regionale dell'offerta formativa costituiranno il tetto massimo delle risorse riferibili a ciascun progetto ammesso a finanziamento ... ".

Su tale presupposto, la Procura riteneva che l'integrazione del finanziamento integrasse una trasgressione dei canoni comportamentali rivenienti, oltre che dal buon senso comune, secondo cui un ente privato non può gestire arbitrariamente risorse pubbliche sostenendo, senza preventiva autorizzazione, costi significativamente maggiori di quelli originariamente indicati nel budget approvato dall'Amministrazione, anche dal buon senso gestionale e dalle regole di sana gestione finanziaria, espressi dai principi di efficacia, trasparenza ed economicità, di cui all'art. 1 della L. 241/1990, corollari del canone costituzionale di buona amministrazione, di cui all'art. 97 Cost.

Secondo la Procura, il disinvolto avallo delle richieste di integrazione sprovviste di un titolo giuridico a loro sostegno e di qualsiasi utilità costituisce espressione di intollerabile leggerezza e negligenza .

Nessuna esigenza occupazionale può giustificare un'allocazione di risorse arbitrarie e per finalità extrafunzionali.

Pertanto, ravvisava inescusabile superficialità e negligenza funzionale nelle condotte che avevano concorso a determinare

eziologicamente la concessione e l'erogazione dell'integrazione di finanziamenti asseritamente indebiti.

Il segnalato danno veniva ritenuto causalmente riconducibile alla violazione degli obblighi di servizio di vari soggetti.

La catena causale del danno erariale risulta conseguentemente costituita dalle condotte funzionali di impulso e/o di avallo alla richiesta di integrazione sine titulo e, quindi, da tutte quelle violazioni degli obblighi di servizio che si sono concretizzate in atti formali di impulso e/o di avallo alla richiesta di integrazione, nonostante l'insussistenza di alcun titolo legale per potersi riconoscere la richiesta integrazione e la inutilità dell'esborso integrativo.

Nella prospettazione attorea, tali atti formali di impulso e/o avallo da parte dell'Amministrazione attiva, per le ragioni indicate, espressione di massima leggerezza e negligenza funzionale, risultano in sequenza logica adottati:

- dai dirigenti pro tempore del servizio gestione, del servizio programmazione , i quali con le loro note e pro memoria hanno sempre dato impulso e/o avallo alle richieste di integrazioni sine titulo; impulso e/o avallo in alcuni casi reso anche dal dirigente del servizio rendicontazione;

- dal dirigente generale che ha avallato gli atti prodromici proposti dai dirigenti dei servizi, i quali, come presupposto, avevano le richieste sine titulo degli enti di formazione e ha impegnato le risorse per le integrazioni sine titulo decretate dall'Assessore pro tempore;

- dagli assessori pro tempore che hanno condiviso i pro memoria contenenti le richieste di integrazione sine titulo e adottato i decreti di

integrazione finanziaria in carenza di qualsiasi titolo giuridicamente legittimante.

Rilevanza eziologica sul danno accertato viene ad assumere, secondo il PM, la condotta dell'organo di controllo, in particolare del dirigente della ragioneria pro tempore, che, sebbene deputato, ex art. 9 comma 1 DPR 20.2.1998 n. 38 e 62 l.r. 10/09, al controllo anche di legalità sui decreti assessoriali e sui decreti del dirigente generale, li ha registrati.

In alcuni casi, addirittura, pur avendo effettuato dei rilievi nonostante l'evidente carenza di un titolo legale legittimante l'integrazione del finanziamento, in carenza di titolo legale che legittimasse dette integrazioni e, per di più, sulla base di un'attività istruttoria fondata sui presupposti giuridicamente irrilevanti e logicamente inconsistenti

Per il ruolo apicale e la piena disponibilità sull'an della concessione dell'integrazione, maggiore efficienza causale va ravvisata nella condotta degli assessori pro tempore, che hanno statuito l'integrazione dell'originario finanziamento, in carenza di qualsiasi titolo legale che legittimasse dette integrazioni e, per di più, sulla base di un'attività istruttoria fondata sui presupposti giuridicamente irrilevanti e logicamente inconsistenti.

Equivalente alla condotta contestata all'assessore pro tempore appare, secondo la Procura, la condotta dei dirigenti generali pro tempore, i quali hanno avallato le richieste di finanziamento proposte dai dirigenti di servizio, e quindi hanno data esecuzione tempestivamente ai citati decreti assessoriali, impegnando le relative somme sul bilancio regionale, gestendo di tal guisa risorse finanziarie in carenza di una

legittimazione legale all'integrazione di finanziamento decretata dall'assessore.

Minore efficienza causale va rilevata nelle condotte dei dirigenti di servizio e ragioneria.

La Procura ha, quindi, contestato un danno erariale coincidente alle integrazioni effettivamente erogate pari ad € 4.757.001,20 (€ 4.992.195,87 -235.194,67) ,la quota del 70% va ripartita in parti eguali tra l'Assessore pro tempore e il Dirigente Generale; il restante 30%, in considerazione dell'equivalenza causale delle loro condotte, va ripartita in parti eguali tra i dirigenti che hanno avviato e dato impulso alle procedure di finanziamento e i dirigenti della Ragioneria che hanno registrato il titolo di spesa.

Conclusivamente, secondo la Procura, non essendovi alcuna norma che consente le integrazioni ad un decreto originario di finanziamento, non potendosi ipotizzare alcun sopravvenuta utilità e non ammettendo la Corte costituzionale alcun intervento di natura assistenziale da parte della Regione Siciliana in favore degli enti di formazione professionale, costituisce danno erariale, quale esborso ingiustificato privo di alcuna utilità, l'intero ammontare delle integrazioni del finanziamento che, nella fattispecie concreta in esame, è risultato complessivamente pari a € 4.757.001,20, somma corrispondente alle integrazioni effettivamente erogate.

Sul complessivo danno erariale oggetto di contestazione, pari a € 4.757.001,20, la quota del 70 % va ripartita in parti uguali tra l'Assessore pro tempore e il Dirigente Generale, mentre il rimanente 30%, in virtù dell'equivalenza causale delle loro condotte, va ripartita in parti eguali tra i dirigenti e/o funzionari di servizio che hanno avviato e

dato impulso alla proceduta di finanziamento e i dirigenti della Ragioneria che hanno registrato il titolo di spesa.

Per rendere più agevole l'individuazione della responsabilità parziaria, la Procura ha rammentato gli atti dell'amministrazione attiva che, avendo dato impulso e/o avallo alle richieste di integrazione sine titulo, hanno, unitamente all'avallo della Ragioneria nella fase di controllo, cagionato il danno contestato, pari alle somme impegnate ed effettivamente erogate.

1. D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 di € 1.338.887,48 *a firma di RUSSO Alessandra:*

- D.A. n. 2907 del 21 dicembre 2007, D.A. n. 2908 del 21 dicembre 2007, D.A. n. 2909 del 21 dicembre 2007, a firma FORMICA Santi;

- Pro-memoria prot. 0924 del 06 giugno 2007 a firma DI BARTOLO Maria Carmela, RUSSO Alessandra e FORMICA Santi;

- Pro-memoria prot. 3246 del 09 novembre 2007 a firma DI BARTOLO Maria Carmela, RUSSO Alessandra e FORMICA Santi;

- Pro-memoria prot. 3657 del 19 dicembre 2007 a firma DI FRANCESCA Salvatore, FORMICA Santi e RUSSO Alessandra;

- nota prot. n. 4756 del 20 dicembre 2007 a firma EMANUELE Nino.

A fronte dell'impegno di euro 1.338.887,48 operato con il DDG 1911/2007, in favore degli enti di formazione beneficiari delle integrazioni, risulta erogata la minor somma di ***euro 1.103.682,81***

2. D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009 di euro 2.373.253,13, *a firma di MONTEROSSO Patrizia:*

- D.A. 1062 del 07/04/2009 a firma INCARDONA Carmelo;

- nota prot. n. 1664 del 20 maggio 2008 a firma EMANUELE Nino;

- nota prot. n. 293/U.O.2 del 10 febbraio 2009 a firma EMANUELE Nino;

- nota prot. n. 295/U.O.2 del 10 febbraio 2009 a firma EMANUELE Nino;

- nota prot. n. 383/U.O.2 del 16 febbraio 2009 a firma EMANUELE Nino;

-nota pro-memoria n. 325 del 18 febbraio 2009 a firma DI BARTOLO Maria Carmela, MONTEROSSO Patrizia e INCARDONA Carmelo.

3. D.D.G. n. 3427 del 30/12/2009 di euro 1.281.055,26 *a firma MONTEROSSO Patrizia:*

- D.A. n. 1804 del 28/07/2009 a firma GENTILE Luigi;

- nota prot. n. 694/U.O.2 del 12/03/2009 a firma EMANUELE Nino;

- nota prot. n. 695/U.O.2 del 12/03/2009 a firma EMANUELE Nino;

- nota prot. n. 696/U.O.2 del 12/03/2009 a firma EMANUELE Nino;

- nota pro-memoria prot. n. 1242 del 04/06/2009 a firma DI BARTOLO Maria Carmela, MONTEROSSO G. Patrizia e LOMBARDO Raffaele.

I D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 di euro 1.338.887,48, n. 1116 del 18/06/2009 di euro 2.373.253,13 e n. 3427 del 30/12/2009 di euro 1.281.055,26, sono stati tutti registrati presso la Ragioneria Centrale dal direttore pro-tempore ESPOSITO Loredana.

Conseguentemente il danno erariale complessivo di € 4.757.991,20, secondo la Procura, va articolato e ripartito come segue:

-Assessore Formica Santi, euro 386.288,98 (= ½ del 70% Sub 1);

-Assessore Incardona Carmelo, euro 830.638,60 (= ½ del 70% Sub2);

-Presidente-Assessore Lombardo Raffaele, euro 224.184,67 (= ¼ del 70% Sub 3);

-Assessore Gentile Luigi, euro 224.184,67 (= ¼ del 70% Sub 3);

-Dirigente Gen.le Russo Alessandra, euro 386.288,98 (= ½ del 70% Sub 1);

-Dirigente Gen.le Monterosso Patrizia, euro 1.279.007,94 (= ½ del 70% Sub 2 + ½ del 70% Sub 3);

-Dirigente di Servizio Di Bartolo Maria Carmela, euro 475.799,12 (= ⅓ del 30% Sub 1 + ⅓ del 30% Sub 2 + ⅓ del 30% Sub 3);

-Funzionario Direttivo Di Francesca Salvatore, euro 110.368,28 (= ⅓ del 30% Sub 1);

-Dirigente di Servizio Esposito Loredana, euro 475.799,12 (= ⅓ del 30% Sub 1 + ⅓ del 30% Sub 2 + ⅓ del 30% Sub 3);

-Dirigente di Servizio Emanuele Antonino, euro 365.430,84 (= ⅓ del 30% Sub 3);

In data 22 aprile 2013, si costituiva il Dott. EMANUELE Antonino il quale, avvalendosi del patrocinio dell' Avv.to Anna Mannone, ha contestato l'ipotizzata responsabilità deducendo, in primo luogo, che nel caso in specie, l'integrazione concessa nell'ambito del Prof. 2007, trova il suo fondamento e la sua legittimità nella legge regionale 24/76 (e

successive modifiche), che regola il rapporto di sovvenzione tra Regione Siciliana e gli Enti gestori.

Ha poi aggiunto che, al maggior onere finanziario, l'Amministrazione regionale ha ottemperato attraverso le economie di gestione, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 21 dell'8/11/2007, quindi, senza impiegare maggiori risorse di bilancio.

Nell'articolata memoria si dà contezza del fatto che l'Amministrazione Regionale sopperisce al maggiore onere finanziario attraverso le economie di gestione, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 21 dell'8/11/2007.

La difesa si è poi soffermata sulla circostanza che le denegate integrazioni al finanziamento sono state registrate e la loro effettiva erogazione è avvenuta soltanto dopo il controllo preventivo della Corte dei Conti Sezione controllo.

In particolare i decreti di integrazione, dopo essere stati emessi, venivano trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, nel caso di cofinanziamento del piano formativo con risorse del Fondo Sociale Europeo, mentre altri decreti di impugnazione non sono stati inviati alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti perché beneficiavano soltanto di finanziamenti regionali e, pertanto, non soggetti ad un controllo preventivo.

Conclusivamente non può esservi alcuna responsabilità da parte del Dott. Antonino Emanuele.

In data 24 aprile 2013, si costituiva il Dott. FORMICA Santi che, avvalendosi del patrocinio dell'Avv.to Ventimiglia Rosario, ha contestato l'ipotizzata responsabilità deducendo che, nel caso in specie, per l'anno 2007, l'assegnazione di ulteriori risorse non è avvenuta in

privato, bensì dopo l'attivazione di un sub procedimento ad evidenza pubblica, imposto nel parere della CRI ed attivato attraverso la pubblicazione del D.A. 852 del 3 aprile 2007.

In via istruttoria è stata chiesta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i componenti della CRI che hanno espresso il parere al Prof. 2007, nella seduta del 29 marzo 2007; nonché di ordinare alla Regione Sicilia di produrre la sentenza di condanna relativa al pagamento in favore degli Enti gestori degli arretrati contrattuali ; infine, di accertare, rispetto allo stanziamento integrativo per l'anno 2007, quante somme sono state effettivamente pagate e se si sono verificati recuperi o restituzioni.

Sempre in data 24 aprile 2013, si costituiva la Dott.ssa Alessandra Russo che, avvalendosi del patrocinio degli Avv.ti Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio, ha contestato l'ipotizzata responsabilità.

Ha dedotto, in via preliminare, che proprio la circolare del 2004, richiamata dalla Procura fa riferimento alla legge regionale n. 24/1976, all'art. 2 della legge regionale n. 25/1993 e all'art. 39 della legge n. 23/2002.

Contrariamente a quanto contestato dalla Procura, il provvedimento contestato, vale a dire il Decreto dirigenziale n. 1911 del 24 dicembre 2007 (ed analoghe considerazioni possono essere svolte per i decreti assessoriali nn. 2907,2908 e 2909), contiene un esplicito riferimento alle fonti normative richiamate, che, dunque, sono state poste a fondamento delle determinazioni adottate.

Sull'asserita violazione degli obblighi di servizio, il comportamento della dott.ssa Alessandra Russo, oltre che frutto di

un'istruttoria dettagliata e particolarmente approfondita, è stato sempre improntato al rispetto delle norme che regolano il settore.

Sull'inesistenza di ogni e qualsiasi ipotesi di colpa grave, ha precisato la difesa che la sequenza procedimentale contestata, oltre ad essere fondata su precisi riferimenti normativi, ha ricevuto l'avallo della Sezione Controllo della Corte dei Conti.

La Corte, lungi dal contestare l'ammissibilità e/o liceità del ricorso allo strumento dell'integrazione, ha regolarmente proceduto alla registrazione dei decreti dirigenziali (entrambi a firma della dott.ssa Alessandra Russo) n. 533 del 29.11.2006 e n. 552 del 12.12.2006, e ciò dopo aver chiesto ed ottenuto chiarimenti sul punto.

Si impone, allora, l'applicazione dell'art. 1 della legge n. 20/94, a mente del quale è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.

Nella memoria, inoltre, si eccepisce la violazione ex art. 17, comma 30 ter decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 102 /2009, ossia la nullità dell'atto di citazione.

La difesa ha, anche, eccepito la prescrizione, nel riflesso che il provvedimento contestato alla Dott.ssa Russo (Decreto dirigenziale n. 1911 del 24.12.2007) afferisce somme ormai prescritte.

Sempre in data 24 aprile 2013, si costituiva la Dott.ssa Giuseppa Patrizia Monterosso che, avvalendosi del patrocinio dell'Avv. Claudio Alongi, ha contestato l'ipotizzata responsabilità.

Ha dedotto, in via preliminare, l'improcedibilità ed inammissibilità per carenza di interesse.

L'Amministrazione, infatti, si è cautelata munendosi di un titolo esecutivo, ex RD 639/1910, nei confronti degli Enti gestori destinatari dei provvedimenti di integrazione dei finanziamenti ottenuti con l'affidamento dei progetti formativi nell'ambito del Prof. 2007,per i medesimi importi richiesti alla dr.ssa Monterosso con l'odierno giudizio.

Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dell'atto di citazione, per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, a seguito della sentenza n. 2947/2012 del 29/10/2012, l'Amministrazione regionale si è determinata ad attivare le procedure per il recupero di tutte le somme erogate a titolo di integrazione al finanziamento originario, annullando i precedenti decreti dirigenziali ed emettendo contestualmente la prescritta ingiunzione di pagamento.

Ha poi fatto richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti gestori beneficiari dei provvedimenti di integrazione dei finanziamenti.

Secondo la difesa appare ingiusto che la proposizione dell'azione amministrativa, obbligatoria ed irrinunciabile, possa colpire il dipendente e l'amministrazione pubblica che abbiano violato colposamente i doveri di ufficio e non il soggetto che, in violazione delle stesse o di altre regole giuridiche, abbia agito dolosamente e/o, come nel caso in esame, si sia illecitamente appropriato (secondo la ricostruzione fatta dal PM), arricchendosi di denaro pubblico.

Sulla scorta dei principi di diritto sopra evidenziati, ha chiesto che venga disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ragioniere Generale della Regione Siciliana pro tempore che ha provveduto di seguito all'emanazione del "Decreto Assessoriale concessivo delle integrazioni dei citati finanziamenti, nei confronti

dell'ex Assessore regionale alla Formazione professionale, dr. Mario Centorrino e dell'ex dirigente generale della Formazione professionale, dr. Ludovico Albert.

In ogni caso l'azione è infondata per mancanza di colpa grave e per inesistenza del danno.

Con memoria integrativa di costituzione (depositata il 29 aprile 2013), la dott.ssa Monterosso ha sviluppato le difese già formulate con la memoria di costituzione già versata.

In data 24 aprile 2013, si costituiva la Dott.ssa Maria Carmela Di Bartolo che, avvalendosi del patrocinio dell'Avv. Maurizio Lino, ha contestato l'ipotizzata responsabilità.

La difesa ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale, l'erronea ripartizione del danno; in via subordinata, comunque, ha postulato l'applicazione del potere riduttivo.

Sempre in data 24 aprile 2013, si costituiva in giudizio il Sig. Salvatore Di Francesca che, avvalendosi del patrocinio dell'avvocato Alessandra Gazzè, ha contestato l'ipotizzata responsabilità.

Il convenuto ha, poi, dedotto la mancanza di qualsivoglia responsabilità, deducendo che nessun atto di impulso o avallo avrebbe potuto dare, dal momento che nessun atto di impulso o avallo può essere mai stato posto in essere in ragione della qualifica rivestita, non sottacendo che il pro memoria è stato redatto, pur non rientrando tra le sue competenze, su espressa richiesta verbale del Dirigente Generale, stante la precaria assenza del Dirigente all'uopo preposto, nonché dall'assoluta urgenza, rappresentata dal suddetto Dirigente Generale, connessa all'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario del 2007.

Tra l'altro il convenuto si è limitato a trasmettere il quadro riassuntivo delle richieste di integrazione, rimettendo all'On.le Assessore per le determinazioni che riteneva opportuno adottare in merito.

In relazione a detto pro memoria, dunque, nessuna forma di impulso o avallo è, in alcun modo, configurabile.

Del resto, dal combinato disposto di cui all'art. 6 della legge regionale 24 del 1976 e dell'art. 2 della Legge regionale n. 10 del 2009, è dato evincere che l'unico organo con potere di apportare modifiche ed integrazioni al piano formativo, in quanto di sua esclusiva competenza, è l'Assessore.

Il Di Francesca ha, poi, dedotto la nullità o comunque improcedibilità o inammissibilità della citazione per violazione dell'art. 163 cpc. e art. 3 r.d. 13 agosto 1933 n. 1038.

In ogni caso, giammai colposo (gravemente) può definirsi il comportamento dell'odierno convenuto, in considerazione del fatto che, nel porre in essere l'atto contestato, lo stesso si è ispirato e conformato all'iter procedimentale seguito dall'Amministrazione regionale relativo al Prof. 2005, ove le integrazioni avevano ricevuto gli autorevoli visti di rito della Corte, apposti in esito alle puntuali risposte fornite dal servizio programmazione e sottoscritte anche dal convenuto.

Ha, poi, eccepito la prescrizione e dedotto l'erronea ripartizione del danno; ha, altresì invocato l'esercizio del potere riduttivo sino alla concorrenza dell'intero danno contestato.

In data 26 aprile 2013, si costituiva l'On.le Dott. Raffaele Lombardo, avvalendosi del patrocinio degli Avv.ti Gaetano Armao e Tiziana Milana, che ha contestato l'ipotizzata responsabilità deducendo,

in primo luogo, che il pro memoria, a firma del dirigente generale, trasmesso al convenuto, mirava ad acquisire una mera presa d'atto.

Ha poi ricordato che il Presidente Lombardo, con 11 decreti presidenziali del 25 maggio 2009, aveva revocato i componenti dell'intera Giunta Regionale (con la sola eccezione dell'Assessore alla Sanità) e il pro memoria reca la data del 4 giugno 2009.

Infatti, solo con il D.P. 17 giugno 2009, all'Assessore regionale, On. Luigi Gentile, preposto, ai sensi del superiore art. 1, all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, sono state conferite temporaneamente le funzioni ad interim di Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale , la formazione professionale, e l'emigrazione, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

Secondo la puntuale difesa, allorché è stato sottoscritto "quell'ininfluente pro memoria", il Presidente della Regione, già gravato da operosissimi impegni istituzionali e politici, doveva far fronte, da solo, a quasi l'intera Amministrazione regionale.

Con successivo D.D. G. n. 3427 del 30 dicembre 2009, il Dirigente Generale Dott.ssa Monterosso assumeva l'impegno di spesa nella misura complessiva di € 1.281.055,26, senza fare alcun rilievo sulla procedura della cui validità la stessa aveva assunto l'intera guida amministrativa.

In punto di diritto, ha dedotto l'insussistenza della responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1 ter della legge 20/94 (cd. scriminante politica).

Ha, poi, aggiunto che gli aspetti giuridici e finanziari non potevano che sfuggire del tutto ad un Presidente della Regione, Assessore ad interim di ben dieci assessorati, di fronte ad un atto che riassumeva quanto determinato dagli organi burocratici.

In conclusione, il pro' memoria de quo è un mero atto endoprocedimentale, privo di qualsiasi rilevanza esterna. L'articolata memoria defensionale ha, poi, dedotto che la sequenza procedimentale, nella quale si è estrinsecata la condotta dell'Assessore pro tempore On.le Lombardo, esclude la sussistenza di colpa grave, in presenza di un palese contrasto normativo e di una prassi consolidata nel tempo (e mai contestata dagli organi di controllo).

Infine, ha eccepito la 'compensatio lucri cum damno e, in subordine, l'applicazione del potere riduttivo per le considerazioni svolte.

In data 26 aprile 2013 , si costituiva in giudizio la Sig.ra Esposito Loredana che, avvalendosi del patrocinio dell'avvocato Massimiliano Mangano, ha contestato l'ipotizzata responsabilità, chiedendo l'assoluzione da ogni addebito..

In data 26 aprile 2013 , si costituiva l'On.le Gentile Luigi il quale, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Girolamo Rubino, ha dedotto che l'intero procedimento è stato posto in essere dai competenti uffici dell'amministrazione regionale , esulando dalle funzioni degli organi di governo.

Ha poi aggiunto che, nel gennaio 2013, l'Amministrazione regionale ha avviato il procedimento di recupero delle somme erogate a favore degli enti di formazione in conseguenza dei contestati illeciti e dunque manca l'attualità del danno.

Infine, ha chiesto che si tenga conto, nella determinazione del danno, se qualche beneficio l'amministrazione abbia ricevuto e venga, in ogni caso, fatta applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

In data 26 aprile 2013 , si è costituito il dott. Incardona Carmelo, il quale, avvalendosi del patrocinio degli avvocati Pietro Luigi Matta e Vincenzo Bullara, ha contestato l'ipotizzata responsabilità deducendo l'insussistenza della responsabilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, ter della legge 20/94, cd. scriminante politica.

A conferma dell'oggettiva rilevanza di tale circostanza nel giudizio di valutazione della condotta del convenuto, la difesa ha chiesto che venga ammessa prova testimoniale su precisi articolati sviluppati in memoria, con il teste Gaetano Di Blasi, brigadiere capo a riposo della guardia di finanza, che ricopriva il ruolo di segretario particolare dell'assessore.

Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'invocata scriminante politica , l'addebito mosso non può che essere imputato al'organo di gestione e di direzione amministrativa, posto che il procedimento posto in essere dagli uffici dell'amministrazione regionale esula dalle funzioni degli organi di governo dell'Ente le quali consistono in funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo.

Nessuna violazione di norme giuridiche che regolano l'esercizio delle funzioni amministrative e alle sue presunte conseguenze dannose per l'erario, può imputarsi al dott. Incardona, non sussistendo alcun carattere doloso e, tantomeno, gravemente colposo nel comportamento posto in essere dallo stesso.

Da ultimo, pur richiedendo la completa assoluzione, da qualsivoglia addebito, in via subordinata, ha chiesto che sia fatta applicazione del potere riduttivo.

La Procura ha depositato, in data 3 maggio 2013, memoria per replicare alle osservazioni stese nelle memorie difensive, osservando quanto segue.

La procedura prevista negli articoli 2 e ss. del RD 639/1010 è particolarmente complessa e delicata e nulla ha allegato la difesa per dimostrare la correttezza formale e sostanziale.

Dall'audizione dell'Arch. Lacagnina si evince che, alla data del 2 maggio 2013, il procedimento di incameramento disposto dalla D.ssa Corsello era in itinere e nessuna prova contraria è stata fornita.

Nessuna integrazione del contraddittorio è plausibile nei confronti degli enti beneficiari, atteso che la violazione degli obblighi di servizio è imputabile solo in capo ai funzionari che hanno dato impulso ad una mera richiesta, priva di rilevanza giuridica.

Con ulteriore memoria, depositata in data 10 maggio 2013, il convenuto Di Francesca Salvatore ha eccepito la violazione ex art. 17, comma 30 ter, decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 102 /2009, ossia la nullità dell'atto di citazione.

Con ulteriore memoria versata in atti, in data 10 maggio 2013, la dott.ssa Di Bartolo ha insistito nelle eccezioni e deduzioni ampiamente articolate nella memoria depositata il 24 aprile u.s; ha, poi, eccepito la nullità per violazione dell'art. 17 comma 30 ter decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102,

Ha ribadito che, non avendo mosso la Sezione di controllo della Corte dei conti mosso alcuna censura rispetto all'attività di integrazione a suo tempo perfezionata, ciò, di fatto, ha finito per confortare l'operato, anche, per le successive annualità.

Con ulteriore memoria versata in atti in data 10 maggio 2013, la dott.ssa Russo ha insistito nelle eccezioni e deduzioni già formulate.

In data 13 maggio 2013 la Procura depositava la nota dell'avv. Anna Rosa Corsello, dirigente generale dell'Assessorato regionale dell' Istruzione e Formazione Professionale, priva, però, degli allegati richiamati.

All'udienza del 13 maggio 2013, in via preliminare, veniva rilevato il deposito della precitata nota dell'avv. Corsello.

Dopo aver sentito i difensori intervenuti sugli aspetti preliminari, veniva disposto il rinvio del giudizio; al fine di acquisire la documentazione richiamata e, quindi, per garantire il contraddittorio..

Al termine della lettura dell'ordinanza, la Procura depositava e metteva a disposizione la documentazione richiamata.

In data 26 novembre 2013, la difesa dell'On.le dr. Raffaele Lombardo depositava la nota prot. 67531 del 22/10/2013, a firma del dirigente del servizio gestione interventi in materia di formazione professionale, architetto Lacagnina.

Sempre il 26 novembre 2013 la dott.ssa Russo ha depositato memoria con la quale ha precisato che è immanente nel sistema giuridico non già" il principio di immodificabilità", bensì quello di autotutela, in pieno rispetto dell'art. 97 della Costituzione, dal momento che la sua applicazione costituisce diretta attuazione dei canoni di imparzialità e buon andamento.

La difesa ha, poi, precisato che, nel corso dell'anno, sono intervenuti i mandati verdi, attraverso i quali l'Amministrazione regionale, mediante lo strumento della compensazione con i crediti (per

i nuovi progetti formativi) vantati dagli Enti, ha proceduto a recuperare l'intero importo ritenuto danno erariale dalla Procura.

In data 27 novembre 2013, i convenuti Di Bartolo e Di Francesca hanno depositato ulteriore memoria per avversare le contestazioni fatte dal PM.

Sempre in data 27 novembre 2013 la Procura ha depositato memoria con la quale è stato ribadito l'impianto accusatorio, peraltro, confortato dall'intervenuta sentenza, n. 259/2013, della locale Sezione di Appello della Corte dei Conti.

La dott.ssa Monterosso, in data 13 dicembre 2013, ha depositato memoria difensiva, deducendo l'improcedibilità dell'azione di responsabilità per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, posto che l'Amministrazione regionale ha provveduto al recupero delle somme erogate a titolo di integrazione dei finanziamenti a valere sul Prof. 2007.

In particolare, dai c.d. mandati verdi depositati in atti, l'Amministrazione regionale, a definizione delle procedure amministrative in autotutela per il recupero dell'indebito oggettivo, ha incamerato tutte le somme in precedenza corrisposte (per un totale recuperato, pari a € 4.041.106,39).

Ne consegue che, in relazione alle contestazioni mosse alla dr.ssa Monterosso, l'Amministrazione regionale ha provveduto a recuperare, integralmente, tutte le somme erogate nei confronti dei sopraelencati enti di formazione con il DDG n. 1116 del 18 giugno 2009 (€ 2.373.253,13) e DDG n. 3427 del 30/12/2009 (€ 1.281.055,26) per complessivi € 3.654.308,39.

Essendo venuto mento il contestato danno, la predetta dovrà essere assolta da ogni addebito.

Ad oggi, nessun danno patrimoniale risarcibile, ai sensi degli articoli 2043, 2056 e 1123 cod. civ., sussiste in favore dell'amministrazione regionale.

Ha concluso chiedendo che sia esperita istruttoria, al fine di acquisire apposta certificazione attestante l'esatto ammontare delle somme effettivamente recuperate ed incamerate nei confronti degli enti di formazione richiamati e che sia ammessa prova testimoniale nella persona dell'Ass. Stancanelli su precisi capitoli di domanda contenuti nella memoria richiamata.

In data 10 dicembre 2013 la convenuta Esposito Loredana ha eccepito la mancanza del nesso causale, deducendo che l'omologa dirigente della ragioneria dell'Assessorato Regionale al lavoro è stata prosciolta da ogni addebito dalla locale Sez. di Appello con la citata sentenza n. 259/2013.

In ogni caso nessuna condotta riprovevole è possibile scorgere nella condotta della dott.ssa Esposito.

In più di un'occasione la Corte dei conti ha registrato i DDG che disponevano l'integrazione dei finanziamenti.

Ulteriori memorie sono state versate dai convenuti On.li, Incardona Carmelo e Gentile Luigi.

Con la prima, la difesa (avv.ti Matta e Bullara) ha precisato che l'Amministrazione regionale ha, dapprima, provveduto ad annullare in autotutela i decreti dirigenziali con cui erano state disposte le integrazioni dei finanziamenti a valere sui Prof. 2007 e, successivamente, ha provveduto al recupero, in via definitiva, delle

somme nei confronti dei quali non erano state ancora erogate le contestate integrazioni.

A ciò si aggiunga la circostanza che gli Organi giurisdizionali investiti della legittimità dell'atto hanno negato la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, ritenendo, sotto il profilo del fumus, doverosa la condotta dell'amministrazione regionale.

Essendo state recuperate tutte le somme oggetto del presunto danno erariale, è carente l'interesse (art.100 c.p.c).

Manca del tutto la colpa grave, atteso che l'Organo di controllo (Corte dei Conti) ha esercitato la registrazione dei provvedimenti che, negli anni, si sono succeduti; poi, qualunque decisione avveniva previa consultazione del suo Capo di Gabinetto, dott.ssa Maria Rosa Corsello e del suo capo dell'ufficio tecnico, dott. Alessandro Spalletta.

La difesa (avv. Rubino) dell'on. Gentile, nel depositare memoria in data 16/12/2013, ha chiesto che l'atto di citazione sia dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia.

All'udienza del 18 dicembre 2013, il Pubblico Ministero riquantificava gli addebiti, tenuto conto di quanto, effettivamente recuperato, solo per i seguenti soggetti Formica Santi (€ 378.783,96), Russo Alessandra (€ 378.783,96) , Di Bartolo Maria Carmela (€ 473.654,83), Esposito Loredana (€ 473.654,83), Di Francesca Salvatore (€ 108.223,99). Chiedeva la condanna, per gli altri convenuti, per gli importi addebitati nell'atto di citazione.

Gli avvocati intervenuti hanno rispettivamente reiterato le conclusioni formulate in atti. La difesa dell'On. Gentile, tra, l'altro, ha chiesto la rimessione alle Sezioni riunite della Corte in ordine ad un lamentato contrasto tra la giurisprudenza della locale Sezione di Appello

e la III Sezione Centrale in ordine all'attualità del danno in presenza di recuperi".

Con sentenza n. 401/2014, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, in parziale accoglimento della domanda del Procuratore Regionale, dopo aver assolto ESPOSITO Loredana, ha condannato al pagamento in favore della Regione Siciliana:

· FORMICA Santi della somma di € 378.783,96;

· INCARDONA Carmelo della somma di € 830.638,60;

· LOMBARDO Raffaele della somma di € 224.184,67;

· GENTILE Luigi della somma di € 224.184,67;

· RUSSO Alessandra della somma di € 378.783,96;

· MONTEROSSO Giuseppa Patrizia della somma di €1.279.007,04;

· DI BARTOLO Maria Carmela della somma di € 473.654,83;

· DI FRANCESCA Salvatore della somma di € 108.223,99;

· EMANUELE Antonino della somma di € 365.430;84;

oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Avverso tale sentenza ha proposto appello Incardona Carmelo per i motivi di seguito indicati.

DIRITTO

1. Difetto assoluto di giurisdizione.

Parte privata afferma che il collegio di primo grado avrebbe errato nel non attribuire rilevanza all'esimente politica, di cui all'art.1, comma 1 ter, secondo periodo, della legge n.20/94.

Infatti, nella specie – precisa l'appellante –, la gestione delle integrazioni, ai sensi della L.R. n.10/2000 era di competenza esclusiva dei dirigenti.

Ancora – aggiunge l'appellante – il decreto n.1062/09, dallo stesso sottoscritto, avrebbe il valore soltanto di una mera approvazione preventiva.

In definitiva, conclude parte privata, la sentenza impugnata, nell'affermare la sua responsabilità, sarebbe affetta da "*eccesso esterno dei poteri giurisdizionali*".

- I rilievi sono infondati.

Infatti, la giurisprudenza contabile, in modo costante e uniforme, ha affermato che i componenti degli organi politici non sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti soltanto quando ricorre una condizione di buona fede nell'approvare atti di competenza degli organi tecnici e amministrativi . Viceversa sussiste la giurisdizione per danno erariale in mancanza di buona fede e quando gli organi politici siano essi stessi autori, unici o concorrenti, dell'atto che ha prodotto il danno (Corte dei Conti, II Sezione Centrale n.303/2003 in Riv. Corte dei Conti vol. 6/2003 p.69, Prima Sezione Centrale n.154/2008, Terza Sezione Centrale n.589/2011, Sez. Friuli Venezia Giulia n.19/2014).

Applicando tali coordinate alla fattispecie in questione, nessuna esimente politica può essere riconosciuta: infatti, la condotta dell'appellante, nella propria qualità di organo politico, è trasgressiva di specifici obblighi di servizio sullo stesso incombenti ed è eziologicamente rilevante sul danno erariale contestato.

2. Non integrità del contraddittorio – Difetto di giurisdizione sotto altro profilo.

L'appellante afferma che nella fattispecie sono individuabili due distinti e autonomi rapporti giuridici: da un lato, il rapporto tra la Regione e gli enti di formazione, dall'altro, il P.M. contabile e gli

amministratori e dipendenti della Regione.

Tali rapporti – continua l'appellante – sarebbero collegati sotto il profilo sostanziale e processuale e, pertanto, non potrebbe negarsi l'esigenza di un unico accertamento giurisdizionale su tali rapporti in sede contabile.

Da ciò deriva – precisa parte privata – che l'omessa integrazione del contraddittorio consisterebbe in un'ipotesi di diniego di giustizia, con conseguente nullità della sentenza e rinvio al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio.

In ogni caso – conclude l'appellante – la propria responsabilità avrebbe natura sussidiaria rispetto a quella principale degli enti di formazione.

* * *

- Anche tali doglianze sono infondate.

L'inconsistenza dei rilievi mossi dall'appellante deriva, innanzi tutto, dalla peculiare conformazione della responsabilità amministrativo-contabile: infatti, il giudizio per danno erariale - stante la natura sanzionatoria oltre che risarcitoria della stessa responsabilità e la conseguente impossibilità di affermare la piena coincidenza tra il diritto esercitato dalla Procura Regionale e il diritto di credito eventualmente esperibile dall'Amministrazione - non può subire alcun limite dall'eventuale esercizio di strumenti alternativi attribuiti all'amministrazione danneggiata, come nella specie, o dal concorrente ricorso innanzi ad altre giurisdizioni (*ex multis* Sezione Giurisd. d'Appello per la Regione siciliana sentenze nn. 139 e 145 del 2011, n.152/A/2012, n.131/2013 e n.53/A/2014).

Le cennate caratteristiche della responsabilità per danno erariale,

ancora, hanno indotto il giudice contabile ad affermare che "*la giurisdizione contabile è "esclusiva, nel senso che è l'unico organo giudiziario che può decidere nelle materie devolute alla sua cognizione", e va pertanto "esclusa una concorrente giurisdizione del giudice ordinario, adito secondo le regole normali applicabili in tema di responsabilità e rivalsa" (Cass. SS.UU. n. 933 del 1999, n. 1329 del 2000, n. 15288 del 2001, n. 22059 del 2007).*

In ogni caso, quand'anche potesse ammettersi una concorrenza di giurisdizioni, una preclusione all'azione contabile si verificherebbe solo a fronte di un già avvenuto integrale risarcimento del danno, a seguito di una sentenza passata in giudicato, che renda inutile la formazione di un ulteriore titolo esecutivo. E ciò nella fattispecie non risulta avvenuto" (sentenza n.303/2012, Corte dei Conti Seconda Sezione Centrale).

Rileva ancora questa Procura Generale che, con recente sentenza n.591/2013, la Terza Sezione Centrale, nel respingere un'istanza di sospensione del processo contabile in pendenza di un giudizio amministrativo instaurato avverso un provvedimento di revoca di finanziamenti, ha affermato che l'ordinamento attribuisce al giudice contabile un autonomo apprezzamento dei fatti con particolare riferimento all'elemento soggettivo, alla determinazione del danno (anche attraverso l'eventuale esercizio del potere riduttivo) e alla considerazione di eventuali vantaggi che dallo stesso fatto possono essere derivati.

In tale contesto, nessun collegamento sostanziale o processuale emerge tra i rapporti giuridici indicati dall'appellante: il giudizio per danno erariale promosso dalla Procura regionale concerne specifiche contestazioni di responsabilità, sulla base di puntuali e peculiari

elaborazioni in ordine al nesso di causalità oggettivo, all'elemento soggettivo e alla quantificazione del danno, che non presentano alcuna relazione con il rapporto giuridico tra l'Amministrazione regionale e gli enti di formazione.

In altri termini, ci troviamo dinanzi ad azioni diverse e a differenti *causae petendi*.

Da ciò deriva, l'impossibilità di ritenere la responsabilità dell'appellante di natura sussidiaria rispetto a quella degli enti di formazione.

Per le stesse ragioni, anche la richiesta di integrazione del contraddittorio - che comunque è inammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello ai sensi del secondo comma dell'art.345 c.p.c. (ex multis, Corte dei Conti, Sez. Appelli Sicilia n.8/A/2015) - non potrebbe comunque trovare accoglimento.

Peraltro, il giudice contabile costantemente esclude la sussistenza di un litisconsorzio necessario nei giudizi per danno erariale Sezione d'Appello Sicilia: n.126/2010, n.295/2010, n.259/2013, n.377/2014, n.430/2014; Seconda Sezione Centrale n.464/2013)..

3. Cessazione della materia del contendere – Improcedibilità dell'azione per carenza di interesse.

Parte privata afferma che il Collegio di prime cure avrebbe errato nel non accogliere la richiesta di cessazione della materia del contendere.

Al riguardo, l'appellante precisa che tutti gli importi in questione sono stati recuperati e, in ogni caso, il giudice di primo grado avrebbe potuto, ove necessario, richiedere all'Amministrazione regionale eventuali chiarimenti.

Ancora, precisa parte privata, l'instaurazione di ricorsi in

opposizione avverso gli atti di ingiunzione – contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado – dovrebbe indurre a ritenere l'insussistenza dei requisiti di certezza, attualità e concretezza non solo in ordine al credito, ma anche al debito e, quindi, al danno di cui ci occupiamo.

Per ultimo, l'appellante lamenta che l'azione per danno erariale non potrebbe essere esercitata quando, come nella specie, il danno risulta recuperato.

In ogni caso, nell'ambito della quantificazione del danno dovrebbero essere considerati, ai sensi dell'art.1 bis della legge n.20/94, i vantaggi derivanti dalle somme recuperate in compensazione nei confronti degli interessati.

* * *

I rilievi difensivi non possono trovare accoglimento.

Al riguardo, infatti, non si ravvisano ragioni per discostarsi da quanto affermato dal giudice di prime cure.

Innanzi tutto è bene ricordare che il DDG n. 498 del 20/2/2013 - di annullamento in autotutela dei DDG di integrazione e contestuale ingiunzione agli enti di restituzione delle somme ritenute non dovute - comprende sia le integrazioni al Prof 2009, oggetto di altro giudizio, sia le integrazioni al Prof. 2007 di cui oggi ci occupiamo.

Ancora, si evidenzia che il DDG 1522 del 12/4/2013 di incameramento e accertamento in entrata è unico, con conseguente impossibilità di imputare i recuperi alle specifiche integrazioni.

In ogni caso avverso gli atti di ingiunzione, sono stati notificati ricorsi in opposizione dinanzi al giudice ordinario e, pertanto, nessuna rilevanza può assumere, ai fini della quantificazione del danno, un titolo

esecutivo non consolidato.

In altri termini, un credito, come nella specie, condizionato da un contenzioso pendente, non può considerarsi - come correttamente evidenziato dal primo giudice - certo, attuale e concreto.

Infine, non può essere accolta anche l'eccezione di compensazione: infatti, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, l'istituto della compensazione non può trovare applicazione a fronte di crediti, come nella specie, non "certi, liquidi ed esigibili".

Ancora una volta si rimarca che due sono le criticità insuperabili che ostano all'accoglimento della richiesta di compensazione con i crediti relativi all'avviso 20/2011: la natura non omogenea dei crediti e l'assenza di rendicontazione, a nulla rilevando la precisazione dell'appellante secondo cui, ai fini della liquidazione, sarebbe sufficiente la realizzazione del programma.

Il riferimento all'istituto della compensazione appare altresì in contrasto con il principio di integrità dei pagamenti ai beneficiari, principio dettato dal Regolamento (CE) n.1083/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo, che all'art.80 (rubricato "integrità dei pagamenti ai beneficiari") così stabilisce: "*Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari*".

4. Non antigiuridicità della condotta ascritta al convenuto – Insussistenza del danno.

4.1 Parte privata afferma che il percorso logico-giuridico seguito

dalla sentenza impugnata sarebbe in contrasto con la normativa vigente e con la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

In particolare, l'appellante precisa che il rapporto tra la Regione e l'ente gestore costituisce un forma di avvalimento e, pertanto, la Regione è, in ogni caso, il garante dei pagamenti dovuti dagli enti gestori dei corsi al personale docente.

Ancora, parte privata richiama il contenuto dell'art.13, della L.R. n.24/76, secondo cui il trattamento economico e normativo del personale della formazione è stabilito nel rispetto della disciplina dettata dai contratti collettivi vigenti per la categoria.

L'appellante aggiunge altresì che l'obbligo della Regione di provvedere alla copertura integrale della spese, comprese quelle relative al personale, deriverebbe anche dalla natura pubblica del servizio di cui ci occupiamo.

4.2 Parte privata afferma che il limite di spesa riguarderebbe esclusivamente le modalità di realizzazione del progetto formativo, nel senso che l'ente di formazione non può introdurre unilateralmente variazioni al progetto approvato.

Ciò, precisa l'appellante, troverebbe riscontro nell'art.39, comma 3, della L.R. n.23/02 da cui emergerebbe, a suo dire, l'obbligo della Regione (obbligo, a sua volta, discendente dalla L.R. n.24/76) di assicurare la copertura integrale delle spese relative al personale.

In definitiva – secondo parte privata – nessuna norma vieterebbe all'Amministrazione di disporre l'integrazione dei finanziamenti di cui ci occupiamo, né tale preclusione potrebbe derivare dalla circolare n.4/2006, che, stante la sua natura, può vincolare soltanto l'organo che l'ha emessa e, in ogni caso, non può contenere regole in contrasto con

norme di legge.

4.3 L'appellante ribadisce che l'attività in questione costituisce un servizio pubblico e, pertanto, nessun riferimento potrebbe essere fatto al criterio della concorrenza, criterio, invece, evocabile soltanto in presenza, a suo dire, di un'attività di natura imprenditoriale.

4.4 Parte privata afferma che anche il riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale, citata dal Giudice di prime cure, non sarebbe rilevante in quanto concernenti fattispecie diverse.

Pertanto, conclude l'appellante, la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere la propria condotta antigiuridica.

* * *

Questa Procura Generale non ravvisa alcuna ragione per discostarsi da quanto affermato dal Giudice di primo grado.

La sentenza appellata, infatti, ha indicato in modo chiaro e puntuale plurimi riferimenti normativi che, sia letteralmente sia logicamente, impediscono di ritenere legittimo il *modus operandi* dell'odierno appellante (nello stesso senso, sentenza n.259/A/2013 della Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti per la Regione siciliana e relativa sentenza di primo grado n. 2947/2012).

In particolare, si evidenzia che la possibilità, prevista dall'art.6, comma 3 della legge regionale n.24/76, di apportare modifiche e integrazioni al piano di formazione dopo l'approvazione del medesimo non può riguardare attività, come nella specie, già espletate e completate.

Infatti, le eventuali modifiche e integrazioni non potrebbero, comunque, stante il completamento delle attività, investire la pianificazione, che, per definizione, è connessa inscindibilmente ad un'attività da realizzare.

In definitiva, ove si ammettesse la possibilità di apportare le integrazioni di cui ci occupiamo, si finirebbe col sostenere – in modo irrazionale – che il legislatore abbia previsto un'integrazione finanziaria per attività già previste dal PROF e nei limiti inderogabili dell'originario finanziamento.

Ancora, del tutto inconsistente appare il tentativo di individuare il fondamento normativo dell'integrazione in questione nel comma 1 dell'art.2 della L.R. n.25/93.

Invero, da tale disposizione non emerge alcun trattamento di privilegio a favore dei dipendenti della formazione e tale lettura trova preciso riscontro nelle sentenze della Corte Costituzionale n.437/1994 e n.407/95, che hanno affermato l'illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate dal Commissario dello Stato, stante il frontale contrasto di ogni disposizione che persegue fini puramente assistenziali con il principio del buon andamento dell'azione amministrativa.

Allo stesso modo il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto infondato il riferimento all'art.9 della L.R. 21/07, che – nel prevedere la possibilità di riutilizzo di eventuali economie per interventi relativi alla formazione – non può, in ogni caso, giustificare integrazioni finanziarie di attività già espletate.

In proposito giova rilevare che la legittimazione esplicita all'attività di integrazione finanziaria prevista dai commi 4 e 3 dell'art. 39 l.r. 23/2002 esclusivamente per l'anno 2002, dimostra l'impossibilità di desumere, applicando le vigenti regole ermeneutiche, siffatta legittimazione dalle norme proposte dai convenuti per far fronte a - comprensibili - esigenze difensive.

In particolare, l'art. 39 l.r. 23/02, rubricato "attività formative", al

comma 1 prevede l'applicazione generalizzata al PROF delle "modalità previste per le attività formative cofinanziate dal fondo sociale europeo"; al comma 2 sottopone alle citate modalità il PROF a partire dal 2003; al comma 3 prevede le modalità di pagamento per le spese del personale con una disciplina differente da quella prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 23 l.r. 36/90; al comma 4 prevede la possibilità di effettuare integrazioni finanziarie con gli avanzi di gestione maturati, limitando, tuttavia, temporalmente ("per l'esercizio finanziario 2002"), la legittimazione a finanziamenti integrativi, mentre al comma 5 è prevista l'abrogazione di tutte le "norme incompatibili con l'intero testo dell'art. 39 l.r. 23/2002.

Il citato quarto comma dell'art.39, della L.R. n.23/2002, è vero che prevede la possibilità di assegnare risorse aggiuntive agli enti gestori, ma tale possibilità riguarda soltanto l'anno 2002.

E allora, in definitiva, tale intervento del legislatore prova che la regola del sistema normativo di settore era il criterio di "non incrementabilità": tale criterio, esclusivamente per l'anno 2002 è stato derogato, ma soltanto in seguito a opzione normativa.

Si rimarca infine che al criterio di "non incrementabilità" fa riferimento anche la circolare del Ministero del Lavoro n.41/2003 in materia di utilizzazione di fondi comunitari.

* * *

Ancora, come affermato dal giudice di prime cure, nessuna rilevanza possono assumere nella fattispecie le sentenze della Cassazione e dei giudici di merito sulla chiamata in "garanzia impropria" della Regione siciliana.

Sul punto è doveroso il rinvio al reale contenuto delle sentenze della Corte di Cassazione richiamate, che mai hanno riconosciuto il

diritto alla integrazione finanziaria.

Infatti, nei casi esaminati, la Regione non aveva interamente erogato il finanziamento riconosciuto al momento della selezione del progetto formativo; fattispecie totalmente diversa da quella di cui ci occupiamo, che, invece, concerne la questione dell'erogabilità di un supplemento (- integrazione -) di finanziamento.

Del resto, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure appare in perfetta sintonia con il vigente orientamento giurisprudenziale, secondo cui la violazione di specifici vincoli normativi a tutela degli equilibri di finanza pubblica, come nella specie, è già sufficiente per affermare l'esistenza del danno erariale (per ultimo, Sezione Appello Sicilia, n.181/A/2013 e n.430/A/2014).

Infatti, il legislatore, vietando determinate spese, esprime in modo implicito un giudizio di inutilità delle stesse, senza che possa residuare alcun margine interpretativo (in disparte poi la considerazione che l'antigiuridicità dell'erogazione dei finanziamenti è stata riconosciuta anche dal dirigente generale, dott. Albert, in occasione dell'audizione dell'8.5.2012 - aff. 650).

Sulla rilevanza della circolare n.6/2004.

Nel quadro normativo esposto, del tutto inconsistenti appaiono altresì le argomentazioni relative alla circolare n.6/2004.

Anche sotto tale profilo, il giudice di prime cure ha individuato plurime argomentazioni, che questa Procura Generale condivide pienamente, secondo cui la circolare citata è applicabile anche ai fatti di cui ci occupiamo.

Innanzi tutto, come già evidenziato dalla già citata sentenza n.259/A/2013 della Sezione d'Appello per la Regione siciliana, è vero

che la circolare aveva «validità generale sino al 31 dicembre 2006», ma è anche vero che la stessa circolare così puntualizza: «è soggetta ad integrazioni e aggiornamenti periodici, qualora necessari».

E allora, quest'ultima precisazione non avrebbe senso se fosse riferibile soltanto al potere dell'amministrazione, di apportare eventuali modifiche; viceversa tale precisazione deve essere letta nel senso che le relative disposizioni sono efficaci anche oltre la data del 31 dicembre 2006, salvo eventuali interventi correttivi giustificati da circostanze contingenti.

A ciò si aggiunge un ulteriore argomento che si ritiene dirimente: la circolare è stata espressamente richiamata nel corpo dei provvedimenti (e quindi l'appellante era ben consapevole della vigenza della medesima circolare) che hanno riguardato i progetti di cui ci occupiamo, provvedimenti che assurgono a *lex specialis* delle procedure in esame e che trovano la loro diretta legittimazione nel sistema normativo di riferimento.

A questo proposito giova rilevare che l'avviso pubblico n.2/06/FP del 09/06/2006, con il quale l'amministrazione regionale ha bandito la procedura ad evidenza pubblica relativa al P.R.O.F. 2007, al capitolo II punto II.1 relativo alle prescrizioni generali, così stabiliva: "*Gli importi finanziati ai progetti inseriti nel Piano regionale dell'offerta formativa costituiranno il tetto massimo delle risorse riferibili a ciascun progetto ammessi a finanziamento* (aff. 474 ter).

Tale richiamo non può che avere natura recettizia e rende applicabili le prescrizioni contenute nella già citata circolare n.6/2004, tra le quali quella relativa alla non incrementabilità dei finanziamenti.

Si aggiunge altresì che il divieto di integrazione del finanziamento

costituisce anche una clausola inderogabile dell'atto di adesione, che regola il rapporto tra il soggetto selezionato e il Dipartimento regionale della Formazione Professionale.

Nel relativo modello, allegato alla circolare, è previsto che il soggetto selezionato per svolgere l'attività formativa espressamente accetti «che il finanziamento assegnato con il provvedimento amministrativo di ammissione citato nel presente atto di adesione è solo provvisoriamente riconosciuto e costituisce **limite massimo di spesa**».

Ancora, non può tacersi che le risorse finanziarie di cui ci occupiamo sono state erogate in seguito ad una procedura selettiva pubblica, nel cui ambito anche i preventivi di spesa costituiscono oggetto di valutazione.

Sicché, l'eventuale incremento della dotazione finanziaria in seguito a successiva richiesta dell'ente gestore non può che alterare le dinamiche concorrenziali e, in definitiva, pregiudicare la corretta allocazione delle risorse pubbliche.

Ricordiamo infine che, in occasione dell'audizione dell'8/5/2012 (concernente vicende analoghe a quelle qui esaminate e il cui verbale è stato versato in atti in data 11/6/2012), il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Formazione Professionale pro-tempore ha dichiarato che «non esiste la possibilità giuridica di integrare in esubero il tetto del finanziamento originario».

Sulla rilevanza del contratto collettivo nazionale di categoria (art.13, L.R. n.24/76)

Anche su tale punto, il percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado appare immune da vizi.

Innanzi tutto, si sottolinea ancora una volta che il divieto di

integrazione dei finanziamenti è stato espressamente accettato dall'ente con l'atto di adesione.

Pertanto, ogni vicenda successiva che influisce sui costi – compresi quelli relativi al personale – non può così gravare sull'amministrazione regionale.

Da ciò deriva l'insensibilità del patrimonio regionale alle previsioni della contrattazione collettiva e tutto ciò in armonia con la costante giurisprudenza costituzionale in seguito riportata, che esclude la sussistenza a carico della Regione di obblighi assistenziali.

Per completezza si riporta una sintesi dei non opinabili e decisi interventi della Corte Costituzionale:

- n. 437/1994: la norma scrutinata, prevedeva che l'Assessore regionale al lavoro potesse erogare la retribuzione ai lavoratori degli enti di formazione rimasti sostanzialmente disoccupati; la Consulta ne ha argomentato la illegittimità costituzionale in quanto " .... *Nel porre a carico della finanza regionale le retribuzioni per il detto personale, la disposizione persegue, infatti, una finalità tipicamente assistenziale che, in assenza di qualsiasi controprestazione, si traduce in un esborso a tempo indeterminato per la finanza pubblica"*

- n. 407/1995: la norma scrutinata prevedeva che l'Assessore regionale al lavoro potesse impiegare presso enti pubblici il personale degli enti di formazione rimasto senza incarico; i Giudici delle Leggi - proprio avendo contezza del comma 1, dell'art. 2, della l.r. 25/1993 a cui veniva ricollegata la norma impugnata - hanno affermato la illegittimità costituzionale della norma di garanzia occupazionale per i lavoratori della formazione per contrasto al principio di buon andamento che impedisce l'introduzione di una norma assistenziale, in mancanza di competenza

legislativa di cui la Regione non era, e non è, dotata (" ... *Il fatto che esista una norma di contratto collettivo, richiamata dalla Regione resistente nelle sue difese, che prevede la mobilità del personale di cui trattasi, nulla toglie alla rilevata genericità ed indeterminatezza della disposizione impugnata, non potendosi minimamente condividere, a tacer d'altro, l'assunto di una implicita determinazione del contenuto della disposizione stessa per rinvio al contenuto della norma del contratto collettivo .... (..) ... Le stesse caratteristiche di genericità ed indeterminatezza della disposizione censurata confermano che la stessa, così come del resto altre precedenti (v. in particolare la sentenza n.* 437 *del* 1994), *si ispira nel suo complesso ad una visione assistenziale che, oltre ad urtare contro il principio di buon andamento, non trova fondamento nella competenza meramente concorrente che spetta alla regione stessa in materia di assistenza sociale (art.:* 17, *lettera j), dello statuto speciale) ";*

- n. 127/1996, ha respinto l'interpretazione formulata dal Commissario dello Stato ritenendo ormai consolidato il divieto di interpretazione assistenzialistica delle norme siciliane sulla formazione professionale *("La questione non è fondata, secondo quanto di seguito si dirà. La norma impugnata rientra in una sequenza di interventi normativi concernenti il personale degli enti della formazione professionale, dei quali la Corte ha già avuto occasione di occuparsi (sentenze nn. 407 del* 1995 *e* 437 *del1994), dichiarando la illegittimità costituzionale di precedenti disposizioni in argomento, volte a realizzare non consentite finalità assistenziali ed occupazionali... la stessa più che risultare, secondo quanto sostenuto dalla difesa della Regione, funzionale all'attuazione dell'art.* 27 *del contratto collettivo di lavoro,*

appare addirittura tautologica e perciò superflua, in quanto" volta a ribadire ciò che già è dato evincere aliunde. È certo che essa, proprio per la sua indeterminatezza, non è in grado di aggiungere alcunché alle previsioni del contratto collettivo, genericamente richiamato, né tantomeno di conferire al medesimo l'idoneità a porsi quale fonte di disciplina di rapporti e situazioni al di là dei limiti che allo stesso afferiscono in via di principio, superando, tra l'altro, i vincoli già messi in evidenza nelle precedenti sentenze di questa Corte. Pertanto, una volta negata la esattezza della premessa dalla quale muove il Commissario dello Stato, va escluso. che la disposizione si ponga in contrasto con i parametri costituzionali invocati nel ricorso.

* * *

5. Insussistenza del nesso causale.

L'appellante lamenta che il danno non deriverebbe dal decreto n.1062/2009 dallo stesso adottato, ma dal decreto n.1116/2009 - che, invece, non contiene la sua sottoscrizione - con il quale è stata anche impegnata la relativa spesa.

- Il rilievo è infondato.

Con il decreto n.1116/2009, come precisato dallo stesso appellante, è stato adottato l'atto di impegno, ma tale determinazione dirigenziale costituisce l'esecuzione del decreto assessoriale n.1062/2009, con il quale è stata disposta l'integrazione del finanziamento.

6. Insussistenza della colpa grave.

Parte privata, sulla base delle argomentazioni sviluppate nei precedenti motivi di appello, afferma che la sua condotta non sarebbe connotata da colpa grave.

L'esclusione dell'elemento soggettivo deriverebbe – aggiunge

l'appellante – anche dai visti apposti dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti relativi a fattispecie similari.

Al riguardo, parte privata riporta il contenuto dell'art.17, comma trenta quater del d.l. n.78/2009, convertito nella legge n.102/2009, secondo cui la gravità della colpa è esclusa quando il fatto dannoso deriva dall'adozione di un atto vistato e registrato dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti, limitatamente ai profili considerati nell'esercizio del controllo.

L'appellante, per ultimo, ribadisce la richiesta, già respinta dal giudice di prime cure, di prova testimoniale.

* * *

I rilievi difensivi sono infondati.

Gli elementi indicati dall'interessato, ad avviso di questa Procura Generale, non possono assumere alcuna rilevanza nell'ambito dell'accertamento della colpevolezza.

Al riguardo si fa rinvio alle argomentazioni sviluppate in ordine al precedente motivo di appello, da cui emerge in modo incontrovertibile l'insussistenza di fattori che possano giustificare una diversa valutazione, rispetto alle conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado.

In particolare, non potrebbe farsi riferimento alla prassi: invero l'acritica e anodina adesione alla stessa denota un disvalore ancor più grave ed esprime un comportamento assolutamente superficiale, stante le ripetute e sistematiche violazioni di specifici vincoli e divieti normativi.

Non migliore sorte meriterebbe il riferimento al parere espresso dalla CRI (Commissione regionale per l'impiego): invero, le plurime patologie, evidenziate in ordine al precedente motivo di appello, mostrano l'evidente antigiuridicità della condotta e la grave e

ingiustificata violazione di puntuali regole, poste a presidio della corretta gestione delle risorse finanziarie.

In tale contesto, è impossibile una differente valutazione dell'elemento soggettivo sulla base di un parere obbligatorio ma non vincolante, stante il frontale contrasto dello stesso parere con il relativo sistema normativo e con la consolidata giurisprudenza costituzionale, che in modo costante ha sancito l'illegittimità di diposizioni di legge sorrette esclusivamente da un logica assistenzialistica.

Infine, sulla base delle argomentazioni introdotte a confutazione dei motivi di appello, non può trovare accoglimento anche la richiesta istruttoria.

Il riferimento alla pronunce della Sezione di controllo.

Del tutto inconsistente appare altresì il riferimento ai provvedimenti vistati e registrati dalla locale Sezione di Controllo della Corte dei Conti.

Innanzi tutto è bene ricordare che sui provvedimenti richiamati dalle difese (D.D.G. n.533 del 29.11.2006 e n.552 del 12.12.2006) la Sezione di controllo aveva effettuato rilievi (nn. 2 e 3 del 29.12.2006) incentrati anche sulla inderogabilità dei costi del personale; a distanza di mesi pervenivano due note (prott. 0661 e 0662 del 2.3.2007) ove l'Amministrazione richiamava gli artt. 2 della L.r. 25/1993 e 39 della L.r. 23/2002 come fonte di garanzia per i lavoratori della formazione.

In ogni caso, nessuna rilevanza possono comunque assumere i visti richiamati dall'interessato: il Giudice contabile, infatti, in più di un'occasione ha affermato che la norma che esclude la colpa grave in caso di esito positivo del controllo preventivo di legittimità ha natura sostanziale e, pertanto, non può applicarsi ai controlli espletati prima

dell'entrata in vigore del d.l. n.78/2009 (Sez. Campania, sentenze nn.600 e 603/2013; Sez. Prima Centrale, sentenza n.125/2013; Sez. Marche, sentenza n.88/2012; Sez. Lazio, sentenza n.326/2012; Sez. Seconda Centrale n.280/2010).

Ciò sarebbe già sufficiente per ritenere l'assoluta irrilevanza dei visti e delle registrazioni sugli atti indicati dall'appellante: nel momento in cui, infatti, la Sezione di Controllo ha esitato in modo positivo i provvedimenti la citata norma non era ancora entrata in vigore.

Pertanto, se il giudice del danno erariale, in modo costante, ha escluso l'efficacia retroattiva della norma in questione con riferimento agli specifici atti da cui è derivato un danno, a maggior ragione la verifica sull'elemento soggettivo non può essere condizionata, come nella specie, da un controllo su atti diversi e in relazione ad una norma non applicabile.

A tutto ciò si aggiunge che la giurisprudenza contabile ha altresì precisato che la stessa norma (art.17, comma trenta *quater*, del d.l. n.78/2009), in ogni caso, riguarda esclusivamente gli atti sottoposti a controllo preventivo e, tra questi, non sono compresi i decreti di cui ci occupiamo, in quanto non prevedono alcun cofinanziamento comunitario.

Ancora, non può tacersi che la registrazione dei provvedimenti indicati dall'appellante, integrando soltanto meri episodi, non costituisce espressione di un indirizzo in materia.

Del resto, soltanto 5 giorni dopo le citate note del 2.3.2007, il Dirigente Generale del Dipartimento della Formazione Professionale, dott.ssa A. Russo, ha adottato la circolare n.948/UO2 del 7.3.2007, con la quale si afferma, ancora una volta, il principio di insuperabilità del finanziamento originario (si allega copia della circolare, già prodotta

comunque in primo grado).

Non possiamo quindi che confermare il contenuto della memoria del 3 maggio 2013, laddove il Procuratore Regionale così argomenta: "*Va da se, quindi, che il contenuto della circolare del 7.3.2007 avalla in pieno la prospettazione accusatoria e che risulta, quindi, del tutto superfluo il tentativo di coinvolgere la Sezione di Controllo che mai ha motivato sulla erogabilità di integrazioni finanziarie, e mai avrebbe potuto farlo alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale e della insussistenza di un titolo legale legittimante*".

Si evidenzia, altresì, che la stessa Amministrazione regionale nell'esercizio del potere di autotutela - con decreto del Dirigente Generale del medesimo Dipartimento della Formazione Professionale, n.5159 del 6 ottobre 2014 (che si allega) - ha annullato il D.D.G. n.533 del 29 novembre 2006, richiamando i principi fissati dalla sentenza n. 2947/2012 della locale Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, confermata con sentenza di secondo grado n. 259/A/2013, e dalla sentenza di cui ci occupiamo.

7. L'appellante, in via subordinata, chiede che il danno sia rideterminato sottraendo specifiche voci di spesa.

In ogni caso, l'interessato afferma che la quota di danno addebitatagli sia eccessiva, in considerazione dell'apporto dei dirigenti e di altri soggetti rimasti estranei al giudizio (come il Ragioniere generale) e degli enti di formazione destinatari dei finanziamenti in questione.

Anche tali doglianze sono infondate.

Per quanto riguarda la somma di € 90.965,96, è sufficiente ribadire che il D.D.G n.1116 del 16 giugno 2009 è stato adottato in esecuzione del D.A n.1062 del 7 aprile 2009.

Ancora, appare del tutto priva di riscontri probatori l'affermazione di parte privata secondo cui, in seguito ad avvertenze del direttore della Ragioneria Centrale, alcune somme sarebbero state successivamente detratte.

Invero, la stessa Ragioneria Centrale, con nota prot. 53195/ID56420 del 18/09/2012 ha certificato che l'intero importo oggetto del D.D.G. n. 1116/2009 è stato integralmente erogato (aff. n. 556-557).

In ordine alla censura relativa alla quantificazione del danno, questa Procura Generale ricorda, ancora una volta, che la fattispecie contestata dal P.M. attore concerne una gestione di risorse finanziarie pubbliche che coinvolge diversi soggetti sulla base delle rispettive sfere di attribuzioni e conseguenti responsabilità.

In tale contesto, la Procura regionale, con riferimento alla posizione assunta dall'appellante, ha individuato specifici profili di responsabilità, indicando a supporto della quantificazione del danno puntuali elementi oggettivi e soggettivi, che questa Procura Generale ritiene congrui e adeguati.

8. Infine, parte privata afferma che nella fattispecie sussistono i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo: la propria condotta, infatti, integrerebbe semplicemente un'erronea interpretazione di norme complesse di settore, sulla base della prassi consolidata e della giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle decisioni della Corte dei Conti.

- Nella fattispecie, per quanto detto in ordine ai precedenti motivi di appello, non ricorrono elementi di natura oggettiva o soggettiva che possano giustificare l'esercizio del potere riduttivo (Sez. Appelli Sicilia

n.46/A/2013).

P.Q.M.

Il Procuratore Generale d'Appello della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, costituendosi in giudizio

CHIEDE

che sia rigettato l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio.

Palermo, 20 gennaio 2015

Procura Generale d'Appello per la Sicilia
Il Titolare dell'Ufficio
Diana Calaciura

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'ECONOMIA
Rag. Centrale Istruzione e Form. Prof.
VISTO:
preso nota al n. 622
Progr. n.
Palermo, lì 29 OTT. 2014
Il Direttore Capo della Rag. Centrale

REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei Conti - Ufficio di Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana
- 4 NOV. 2014
n. 293

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTEGENERALE

D.D.G. n. 5158 del 06 OTT. 2014

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976,n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 ed in particolare gli articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale";

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTE le "Disposizioni 2013 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con D.A. 23 luglio 2013;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 7/03/FP del 26 giugno 2003, pubblicata in G.U.R.S. n. 30 del 4 luglio 2003, concernente "Direttiva per la programmazione e gestione del P.R.O.F. – Piano Regionale dell'Offerta Formativa ex L.R. 24/1976 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2004-2006";

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTO il D.A. n. 563 dell'11 marzo 2005, con cui è stato approvato il Piano Regionale dell'Offerta Formativa (PROF 2005);

VISTO il D.A. n. 867 del 12 aprile 2005, con cui sono stati modificati gli allegati B, C, D e H di cui al sopra citato D.A. n. 563 dell'11 marzo 2005;

VISTO il D.A. n. 861 del 5 aprile 2006, con il quale sono state apportate ulteriori variazioni al PROF 2005;

VISTO il D.A. n. 2544 del 20 novembre 2006, con il quale è stato modificato l'allegato "D" del D.A. n. 563 sopra citato, mediante l'integrazione del finanziamento concesso in favore dell'Ente CIPA – AT di Caltanissetta al progetto n. 0139 (n. 1999/IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/599);

VISTO il D.D.G. n. 66 del 13 maggio 2005 registrato alla Corte dei Conti il 23 maggio 2005, Reg. n. 1, Foglio n. 21, con il quale sono stati codificati ed ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato "D" – Elenco dei Progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per la prevenzione e cura della disoccupazione di lunga durata – Misura 3.02 (che accorpa la misura 3.03) del POR Sicilia 2000-2006" del citato D.A. n. 563 dell'11 marzo 2005;

VISTO il D.D.G n. 89 del 21 aprile 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 29 maggio

2006, Reg. n. 1 , Foglio n. 16, di modifica dell'allegato "A" del D.D.G. n. 66 del 13 maggio 2005;

VISTO il D.D.G. n. 533 del 29 novembre 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 16 marzo 2007, Reg. 1 , Foglio n. 57, con il quale è stato modificato l'allegato "A" del D.D.G. n. 67 del 13 maggio 2005, riconoscendo l'integrazione pari a euro 40.620,78, del finanziamento originariamente concesso in favore dell'Ente CIPA – AT di Caltanissetta a valere sul progetto n. 0139 (n. 1999/IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/599) dal titolo "Conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico";

VISTO inoltre, l'avviso 11 maggio 2005 n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 21 del 20 maggio 2005, concernente "Direttive per la programmazione e presentazione dei progetti a valere del P.R.O.F. – Piano Regionale dell'offerta formativa – 2006";

VISTO il D.A. n. 2944 del 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 1 del 5 gennaio 2006, con il quale è stato approvato l'elenco definitivo dei progetti valutati, presentati alla scadenza del 20 giugno 2005 a valere sul P.R.O.F - – Piano Regionale dell'offerta formativa – 2006, sugli obiettivi Diritto/dovere alla formazione (DDF), Formazione continua e permanente (FC e FP), Formazione ambiti speciali (FAS) ed Apprendistato (APPR);

VISTO il D.A. n. 407 del 27 Febbraio 2006, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 7 marzo 2006 al n. 264, con il quale è stato approvato il Piano Regionale dell'offerta formativa – 2006 di cui agli allegati "A" – Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Diritto/dovere alla formazione" (DDF), "B" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione continua e permanente" (FC e FP), "C" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione ambiti speciali" (FAS) ed "D" Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Apprendistato" (APPR), parti integranti del medesimo decreto, per un costo complessivo di euro 194.036.359,39;

VISTO il D.D.G. n. 63/SERV.PROG del 15 marzo 2006, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato al Lavoro in data 16 marzo 2006 al n. 418, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti approvati con il D.A. n. 407 del 27 febbraio 2006 nell'ambito del Piano Regionale dell'offerta formativa – 2006;

VISTO il D.A. n. 1416 del 7 giugno 2006, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 19 giugno 2006 al n. 1031, di modifica degli allegati "A" – Elenco dei Progetti ricadenti nell'obiettivo "Diritto /dovere alla formazione", "B" Elenco dei Progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione Continua e permanente" e "C" - Elenco dei Progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione ambiti speciali" del D.A. n. 407 del 27 febbraio 2006 sopra citato;

VISTI il D.D.G. n. 184 del 27 giugno 2006, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 10 luglio 2006, con il quale è stato modificato l'allegato "A" del D.D.G. n. 63/SERV.PROGR. sopra citato ed è stato assunto l'impegno di euro 796.869,47 sul capitolo 717910 del Bilancio Regionale;

VISTO, in ultimo, il D.A. n. 2809 del 22 dicembre 2006, di ulteriore modifica degli allegati

"A" – Elenco dei Progetti ricadenti nell'obiettivo "Diritto /dovere alla formazione", "B" Elenco dei Progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione Continua e permanente" e "C" - Elenco dei Progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione ambiti speciali" del D.A. n. 407 del 27 febbraio 2006 sopra citato;

VISTO il D.D.G. n. 589 del 22 dicembre 2006, con il quale sono stati modificati gli allegati "A", "B" e "C" del D.D.G. n. 63/SERV.PROGR. sopra citato, come modificato dal D.D.G. n. 184 del 27 giugno 2006, apportando le opportune rettifiche secondo le indicazioni contenute nel D.A. n. 2809 del 22 dicembre 2006 ed assumendo l'ulteriore impegno di euro 411.681,73 sul capitolo 717910 del Bilancio regionale;

RILEVATO che, complessivamente, con i DD.DD.GG. nn. 533 del 29/11/2006, 184 del 27/06/2006 e 589 del 22/12/2006, è stata riconosciuta in favore dell'Ente CIPA AT Caltanissetta la complessiva somma di euro 81.241,06 ad integrazione dei finanziamenti precedentemente concessi a valere sui PROF 2005 e 2006;

VISTA l'informativa per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa emessa dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, prot. n. G 59029/GA del 12/09/2011, secondo cui, *inter alia*:

1. l'accettazione del finanziamento, attraverso la sottoscrizione dell'atto di adesione, costituisce per l'ente di formazione il limite massimo di spesa finanziabile dall'amministrazione regionale;
2. la predeterminazione del finanziamento da parte dell'amministrazione regionale, individua il limite massimo dell'onere erariale sostenibile per la remunerazione dello specifico servizio di formazione reso dall'ente privato, ammesso a quello specifico finanziamento, e che lo stesso si obbliga a svolgere alle condizioni contenute nell'atto di adesione;
3. la stretta correlazione tra il decreto di finanziamento e la sua formale accettazione, quale esborso massimo esigibile per l'espletamento dell'attività di formazione finanziata, agevolmente desumibile sia sulla base del comune buon senso che in base ai principi di economicità e di sana gestione finanziaria;
4. la valenza del decreto di finanziamento che misura a priori l'utilità dell'esternalizzazione della specifica attività di formazione;
5. l'assenza di norme primarie o secondarie che legittimano l'ente privato a richiedere, e l'amministrazione regionale ad erogare, somme ulteriori rispetto a quelle predeterminate nel decreto di finanziamento originario;
6. la mancanza di regolamentazione delle integrazioni, connessa alla loro incompatibilità logica e giuridica, sia con le regole ordinarie di comune buon senso, sia con il sistema vigente dell'affidamento privato ad enti di formazione, ancorato non solo alla predeterminazione dell'importo massimo finanziabile, ma anche all'accettazione da parte dell'ente privato di formazione a svolgere il progetto formativo nei limiti del finanziamento;

VISTO l'atto di citazione emesso in data 29/6/2011 dalla Procura regionale per la Sicilia della Corte dei Conti, con cui sono stati citati in giudizio i soggetti ivi meglio indicati, chiedendone la condanna al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di Euro 1.742.356,44, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per i motivi ivi meglio indicati;

VISTA la sentenza n. 2947/2012 del 29/10/2012, con la quale la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, in accoglimento delle tesi della

Procura Regionale della Corte dei Conti, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la configurazione della responsabilità amministrativa, per i motivi ivi meglio indicati ed ha pertanto condannato i soggetti sopra indicati al pagamento dell'importo complessivo di Euro 1.481.968,84, detratto l'importo di cui previamente recuperato dall'Amministrazione pari ad Euro 260.387,60, corrispondente all'integrazione del finanziamento disposta in favore dell'A.N.F.E - Delegazione Regionale Sicilia;

VISTA la sentenza n. 259/A/2013 del 19/09/2013 resa dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, con cui è stata confermata la sentenza n. 2947/2012 del 29/10/2012;

VISTA altresì la sentenza n. ~~410~~ 401 del 14/03/2014, con la quale la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, in accoglimento delle tesi della Procura Regionale della Corte dei Conti, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la configurazione della responsabilità amministrativa, per i motivi ivi meglio indicati, condannando ulteriori soggetti al pagamento dell'importo complessivo di Euro 4.992.195,87, contestando l'intervenuta integrazione del finanziamento concesso in favore di diversi Enti di Formazione Professionale a valere sul P.R.O.F. 2007;

CONSIDERATO che l'annullamento in autotutela degli atti amministrativi di concessione delle integrazioni costituisce atto dovuto per l'amministrazione regionale "*atteso che l'interesse pubblico alla sua adozione è in re ipsa, stante l'esborso di denaro pubblico senza titolo, e non essendo rinvenibile alcuna situazione di affidamento oggettivo in capo al beneficiario, che non può discendere da un atto illegittimo*" (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 29 gennaio 2013, n. 559; Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 9 dicembre 2010, n. 8639);

RITENUTO che secondo la giurisprudenza costante "*il recupero dell'indebito è atto dovuto, privo di valenza provvedimentale, che non richiede specifica motivazione atteso che l'interesse pubblico è in re ipsa in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo*" (così: Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 10 maggio 2012, n. 2704; Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 10 maggio 2011 n. 2704; Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 16 settembre 2011 n. 5234; Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 11 dicembre 2012, n. 6345; Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 232 del 17 gennaio 2011; Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 14 giugno 2012, n. 3528);

CONSIDERATO che sulla scorta del principio di diritto fissato dalla Corte dei Conti con la infra citate sentenze n. 2947/2012 del 29/10/2012, n. 259/A/2013 del 19/09/2013 e n. 401 del 14/03/2014, si configura nella fattispecie un indebito oggettivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 cod. civ., per il quale l'Amministrazione regionale, che ha eseguito il pagamento non dovuto, ha l'obbligo di recuperare ciò che ha pagato;

VISTA la nota prot. n. 22611 del 04/04/2013 inviata all'Ente CIPA AT Caltanissetta, con la quale sulla scorta della illegittimità delle integrazioni sancita dalla Corte dei Conti, il Dirigente Generale ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato, *inter alia*, all'annullamento e ritiro in autotutela del provvedimento di integrazione e contestuale recupero delle somme percepite a titolo di integrazione ai finanziamenti assegnati al predetto Ente nell'ambito, tra gli altri, del P.R.O.F. 2006

per un totale di Euro 81.241,06 secondo quanto di seguito riepilogato:
PROF 2005 – integrazione concessa con D.D.G. n. 533 del 29/11/2006 progetto n. 1999/IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/599, dal titolo "Conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico" – integrazione pari a Euro 40.620,78;
PROF 2006 - integrazione concessa con D.D.G. n. 184 del 27/06/2006 - progetto n. IF2006B0153, dal titolo "MONDO VERDE 2006" - integrazione pari a Euro 15.324,67;
PROF 2006 – integrazione concessa con D.D.G. n. 589 del 22/12/2006 - progetto n. IF2006B0153, dal titolo "MONDO VERDE 2006" – integrazione pari a Euro 25.296,15;

VISTA la nota in entrata prot. n. 29955 del 15/05/2013, con cui l'Ente CIPA AT Caltanissetta ha trasmesso osservazioni in riscontro alla nota prot. n. 22611 del 04/04/2013;

RITENUTO che le osservazioni presentate avverso l'avvio del procedimento finalizzato al recupero delle somme percepite a titolo di integrazione ai finanziamenti assegnati al predetto Ente nell'ambito del P.R.O.F. 2006 non conducono ad assumere una decisione definitiva diversa da quella previamente comunicata all'Ente, tenuto conto della fondatezza dell'iter logico-giuridico caratterizzante la sentenza n. 2947/2012 del 29/10/2012 e n. 410 del 14/03/2014 resa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, la prima peraltro confermata con sentenza n. 259/A/2013 del 19/09/2013 resa dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana e della giurisprudenza amministrativa sopra richiamata, i cui principi enunciati, specialmente quello relativo alla non incrementabilità del finanziamento concesso in origine, non possono che ritenersi applicabili a qualsiasi integrazione di finanziamento di analoga natura;

RILEVATO che, fermo restando il principio sopra enunciato, da una verifica condotta d'ufficio è stata accertata:
(i) in merito al progetto n. 1999/IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/599 dal titolo "Conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico", l'erogazione parziale in favore dell'Ente CIPA AT Caltanissetta della somma di **Euro 24.417,68** e della cancellazione della restante somma di Euro 16.203,10 ai sensi dell'articolo 4, L.R. 13/2009;
(ii) in merito al progetto n. IF2006B0153, dal titolo "MONDO VERDE 2006", l'erogazione parziale in favore dell'Ente CIPA AT Caltanissetta della somma complessiva di **Euro 25.065,88**, di cui Euro 5.625,88, giusto mandato n. 254 del 02/04/2007 ed Euro 19.440,00, giusto mandato n. 255 del 02/04/2007;

RITENUTO conseguentemente che, della complessiva somma di Euro 81.241,06, sono stati effettivamente erogati Euro 30.043,60, di cui Euro 24.417,68 giusto D.D.G. n. 533 del 29 novembre 2006 ed Euro 5.625,81, giusti DD.DD.GG. nn. 184 del 27/06/2006 e 589 del 22/12/2006;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

È annullato il D.D.G. n. 533 del 29 novembre 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 16 marzo 2007. Reg. n. 1, Foglio n. 57, con il quale è stata riconosciuta l'integrazione pari

ıro 24.417,68, del finanziamento originariamente concesso in favore dell'Ente CIPA-
di Caltanissetta a valere sul progetto n. 0139 (n. 1999/IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/599), dal
.tolo "Conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico".

Art. 2

Sono annullati i DD.DD.GG. nn. 184 del 27/06/2006 e 589 del 22/12/2006, nella parte in cui è stata riconosciuta l'integrazione pari ad Euro 25.065,88 del finanziamento originariamente concesso in favore dell'Ente CIPA AT Caltanissetta a valere sul progetto n. IF2006B0153, dal titolo "MONDO VERDE 2006".

Art. 3

È disposto il recupero coatto della complessiva somma di **Euro 49.483,56** nei confronti dell'Ente CIPA-AT di Caltanissetta, di cui:

- Euro 24.417,68 sul capitolo di entrata del Fondo Sociale Europeo 003726, Capo XI, relativamente all'integrazione del finanziamento originariamente concesso con il D.D.G. n. 533 del 29 novembre 2006 a valere sul progetto n. 0139 (n. 1999/IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/599), dal titolo "Conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico";
- Euro 25.065,88 sul capitolo di entrata 003724, Capo X, Bilancio della Regione siciliana, relativamente all'integrazione del finanziamento originariamente concesso con i DD.DD.GG. nn. 184 del 27/06/2006 e 589 del 22/12/2006 a valere sul progetto n. IF2006B0153, dal titolo "MONDO VERDE 2006".

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di competenza per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale. Sarà notificato, altresì, al soggetto interessato e pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Gianni Silvia)

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

REPUBBLICA ITALIANA

Codice fiscale 80012000826
Partita Iva 02711070827

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale al Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione
DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE

SERVIZIO GESTIONE

Prot. n. 948/UO2 *Palermo,lì 7 MAR. 2007*

OGGETTO: Comunicazione relativa al rendiconto finale di spesa. - Lettera - Circolare.

A Tutti gli Enti Gestori
LORO SEDI

e,p.c. Al Dipartimento Lavoro
SEDE

Ai Servizi Uffici Provinciali del Lavoro
LORO SEDI

Ai Servizi Ispettorati Provinciali del Lavoro
LORO SEDI

All' Area interdipartimentale per i servizi per l'impiego, la F.P. e le politiche attive del Lavoro
PALERMO

All' Area Affari Generali Dip. F.P.
Al Servizio ProgrammazioneDip. F.P.
Al Servizio Rendicontazione Dip.F.P.
SEDE

Si ricorda agli organismi gestori degli enti di formazione titolari di finanziamenti per il Piano Regionale dell'offerta formativa che, in sede di verifica del rendiconto finale di spesa, bisogna attenersi alla produzione di documentazione limitatamente all'importo decretato, sia per la voce personale che per la voce gestione.

Si rappresenta che, qualora dovesse essere dimostrato con documenti giustificativi un importo di spesa superiore al decretato, questa Amministrazione corrisponderà esclusivamente l'importo ammesso a finanziamento singolarmente per la voce gestione e per la voce personale.

Il personale incaricato della verifica dei rendiconti dovrà attenersi scrupolosamente alla presente lettera circolare.

Il DIRIGENTE GENERALE
(A. RUSSO)

Via Imperatore Federico n. 52 – 90143 PALERMO
Tel. 091/7070533 Fax 091/7070406
e-mail: gestione.fp@regione.sicilia.it – www.regione.sicilia.it/lavoro